

dossier

XIX Legislatura

22 novembre 2024

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici

Atto del Governo n. 226

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 402



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - ✉ st_ambiente@camera.it – ✕ [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Atto del Governo n. 226

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	5
-----------------------	---

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articoli 1 e 63 (<i>Modifiche all'articolo 11 e inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di contratti collettivi</i>)	11
▪ Articoli 2, 3 e 66 (<i>Modifiche agli articoli 17, 18 e all'allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di affidamenti contrattuali</i>).....	13
▪ Articoli 4-7 (<i>Modifiche agli articoli 19, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di digitalizzazione delle procedure</i>)	16
▪ Articoli 8 e 67 (<i>Modifiche all'articolo 38 e all'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di programmazione dei lavori e dei servizi</i>).....	20
▪ Articoli 9, 68, 69, 71 e 73 (<i>Modifiche all'articolo 41 e agli allegati I.7, I.8, I.10 e I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di progettazione dell'opera pubblica</i>)	22
▪ Articoli 10 e 70 (<i>Modifiche all'articolo 43 e all'allegato I.9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di digitalizzazione delle progettazioni</i>).....	30
▪ Articolo 11 (<i>Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di appalto integrato</i>).....	32
▪ Articolo 12 (<i>Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>)	33
▪ Articolo 13 (<i>Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36</i>).....	34
▪ Articoli 14 e 77 (<i>Modifiche all'articolo 57 e all'Allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>)	35
▪ Articolo 15 (<i>Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36</i>).....	37
▪ Articoli 16 e 76 (<i>Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e inserimento dell'Allegato II.2-bis, in materia di clausole di revisione dei prezzi</i>).....	38
▪ Articolo 17 (<i>Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	41

▪ Articoli 18 e 78 (<i>Modifiche all'articolo 62 e all'Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti</i>)	42
▪ Articolo 19 (<i>Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	45
▪ Articolo 20 (<i>Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	46
▪ Articolo 21 (<i>Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36</i>).....	47
▪ Articoli 22 e 79 (<i>Inserimento dell'articolo 82-bis e dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36</i>).....	48
▪ Articolo 23 (<i>Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	51
▪ Articolo 24 (<i>Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	52
▪ Articoli 25 e 26 (<i>Modifiche agli articoli 100 e 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	53
▪ Articolo 27 (<i>Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	54
▪ Articolo 28 (<i>Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	55
▪ Articoli 29 e 30 (<i>Modifiche all'articolo 108 e abrogazione dell'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>)	56
▪ Articolo 31 (<i>Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	58
▪ Articolo 32 (<i>Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	59
▪ Articolo 33 (<i>Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	61
▪ Articolo 34 (<i>Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	63
▪ Articoli 35 e 36 (<i>Modifiche agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	65
▪ Articolo 37 (<i>Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	66
▪ Articolo 38 (<i>Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	68

▪ Articolo 39 (<i>Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	70
▪ Articolo 40 (<i>Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	72
▪ Articolo 41 (<i>Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	73
▪ Articolo 42 (<i>Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	74
▪ Articolo 43 (<i>Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	75
▪ Articolo 44 (<i>Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	76
▪ Articoli 45 e 49-51 (<i>Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e conseguenti modifiche di coordinamento formale, in materia di partenariato pubblico-privato</i>)	77
▪ Articolo 46 (<i>Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	80
▪ Articolo 47 (<i>Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	81
▪ Articolo 48 (<i>Sostituzione dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	82
▪ Articolo 52 (<i>Modifiche all'art. 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	90
▪ Articoli 53–56 e 84 (<i>Modifiche agli articoli 215, 216, 217 e 219 e sostituzione dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di collegio consultivo tecnico</i>).....	91
▪ Articoli 57 e 85 (<i>Modifiche all'art. 221 e all'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di Cabina di regia</i>)	95
▪ Articolo 58 (<i>Modifiche all'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di Autorità nazionale anticorruzione</i>)	97
▪ Articolo 59 (<i>Modifiche all'art. 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	99
▪ Articolo 60 (<i>Modifiche all'art. 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni transitorie e di coordinamento</i>)	100

▪ Articolo 61 (<i>Inserimento dell'art. 225-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante ulteriori disposizioni transitorie</i>).....	102
▪ Articolo 62 (<i>Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento</i>)	104
▪ Articolo 64 (<i>Modifiche all'allegato I.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di definizioni</i>).....	108
▪ Articolo 65 (<i>Modifiche all'allegato I.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di responsabile unico del progetto</i>)	109
▪ Articolo 72 (<i>Modifiche all'allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sul Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>)	110
▪ Articolo 74 (<i>Modifiche all'allegato I.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	111
▪ Articolo 75 (<i>Modifiche all'Allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	112
▪ Articolo 80 (<i>Modifiche all'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	114
▪ Articoli 81 e 83 (<i>Modifiche all'Allegato II.12 e modifiche all'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	116
▪ Articolo 82 (<i>Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</i>).....	118
▪ Articoli 86 e 87 (<i>Disposizioni finali</i>).....	119

PREMESSA

La norma di delega e il Codice dei contratti pubblici

La [legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante **delega al Governo in materia di contratti pubblici** (l'approvazione della quale rappresentava uno specifico traguardo del PNRR da conseguire entro il 30 giugno 2022), è stata pubblicata nella G.U. del 24 giugno 2022.

La legge in questione ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

In attuazione della delega è stato trasmesso alle Camere, per l'espressione del [parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti](#), lo schema di decreto recante il “nuovo” **Codice dei contratti pubblici**. Il testo definitivo ([D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#)) è stato pubblicato nella G.U. del 31 marzo 2023 (nel rispetto della scadenza prevista dal PNRR).

Le norme della legge delega relative all'emanazione di eventuali decreti correttivi

La legge delega disciplina il procedimento di adozione dei decreti delegati e di **eventuali decreti correttivi**.

L'art. 1, comma 4, della legge 78/2022 prevede, in particolare, che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati (cioè **entro il 1° aprile 2025**, visto che il “nuovo” Codice dei contratti pubblici è stato pubblicato nella G.U. del 31 marzo ed è entrato in vigore il giorno seguente, seppur solo formalmente¹), il Governo “può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, **con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi**” seguiti per l'emanazione dei decreti delegati.

¹ L'art. 229 del Codice dispone infatti che “il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” ma anche che “le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”.

Si ricorda che la legge delega 78/2022 dispone che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Con riferimento al parere del Consiglio di Stato, la legge delega stabilisce altresì che, qualora il Governo nell'attuazione della delega eserciti la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 al fine della stesura dell'articolato normativo, sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Per la stesura del testo del Codice, il Governo ha optato per tale ultima soluzione e la formulazione del testo è stata affidata ad una Commissione speciale costituita presso il Consiglio di Stato. Pertanto sullo schema del Codice non è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Attività di indirizzo e conoscitiva svolta dalla VIII Commissione della Camera

Al fine di impegnare il Governo ad adottare un decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e di individuare le principali criticità su cui intervenire, presso l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera sono state presentate le [risoluzioni 7-00220 Mazzetti, 7-00229 Manes, 7-00234 Santillo e 7-00247 Milani](#).

Nell'ambito della discussione congiunta di tali risoluzioni, la Commissione VIII ha svolto, nei mesi scorsi, una serie di [audizioni informali](#).

Lo schema di decreto in esame

Lo schema in esame si compone di **87 articoli**: i primi 62 articoli recano disposizioni di modifica e integrazione degli articoli del Codice, mentre gli articoli da 63 a 85 modificano gli allegati al Codice o ne inseriscono di nuovi.

L'articolo 86 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 87 disciplina l'entrata in vigore del presente schema di decreto.

Lo schema in esame è stato **assegnato all'VIII Commissione con riserva**, poiché non sono ancora pervenuti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La relazione illustrativa evidenzia che la novella legislativa operata con lo schema in esame “si è incentrata su **dieci temi** sostanziali ritenuti **prioritari** per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici”:

1. l'equo compenso;
2. le tutele lavoristiche;
3. la digitalizzazione;
4. la revisione dei prezzi;
5. la qualificazione delle stazioni appaltanti;
6. i consorzi;
7. la tutela delle micro, piccole e medie imprese;
8. la fase esecutiva del contratto di appalto;
9. il partenariato pubblico-privato (PPP);
10. i collegi consultivi tecnici.

Alla relazione illustrativa è allegato un [testo coordinato](#), che mostra il testo delle norme del Codice come risultanti dalle modifiche operate dallo schema in esame avendo cura di evidenziare le modifiche stesse con colori diversi a seconda del tema prioritario (dei dieci succitati) nell'ambito del quale le modifiche si inseriscono.

La seguente tabella mostra invece, per gruppi di articoli, le corrispondenze tra le norme del Codice e quelle dello schema di decreto correttivo in esame.

Corrispondenze tra le norme del Codice e le disposizioni dello schema in esame

Norme del Codice	Articoli del correttivo	Articoli del correttivo relativi ad allegati
Libro I <i>Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione</i> (artt. 1-47)	Artt. 1-11	Artt. 63-74
Libri II e III <i>Dell'appalto e dell'appalto nei settori speciali</i> (artt. 48-173)	Artt. 12-43	Artt. 75-83
Libro IV <i>Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni</i> (artt. 174-208)	Artt. 44-51	
Libro V <i>Del contenzioso e dell'autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie</i> (artt. 209-229)	Artt. 52-62	Artt. 84-85
	Artt. 86-87 (invarianza finanziaria e entrata in vigore)	

Schede di lettura

Articoli 1 e 63

(Modifiche all'articolo 11 e inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di contratti collettivi)

L'**articolo 1** è volto ad introdurre, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, la previsione della conformità con quanto previsto dal nuovo Allegato I.01, che indica i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo applicabile.

L'**articolo 63** inserisce l'Allegato I.01 che reca la disciplina sui contratti collettivi applicabili nei bandi e negli inviti a contrarre.

Il vigente art. 11 del Codice, oggetto della modifica in esame, prevede l'applicazione, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, dei contratti collettivi nazionali di settore e disciplina, altresì, le inadempienze contributive e i ritardi nei pagamenti.

In particolare l'art. 11, ai commi 1 e 2, prevede, che le stazioni appaltanti indichino nei bandi di gara il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il **comma 1, lettera a) dell'articolo 1** dello schema in esame modifica il comma 2 dell'articolo 11 del Codice, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in **conformità con quanto** previsto dal comma 1 e **dal nuovo Allegato I.01** (vedi *infra*).

In coerenza con i contenuti previsti nel nuovo Allegato I.01, il **comma 1, lettera b)** modifica il comma 4 dell'articolo 11 del Codice al fine di precisare che, qualora l'operatore economico individuato durante la procedura di gara presenti alla stazione appaltante o all'ente concedente la dichiarazione di equivalenza delle tutele, quest'ultima deve essere verificata con le modalità previste all'articolo 110 del Codice, e in conformità con le nuove disposizioni previste all'Allegato I.01.

L'articolo 110 del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in

base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati, appaia anormalmente bassa, richiedendo per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti; in particolare, l'offerta è esclusa se tra l'altro non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

L'**articolo 63** dello schema in esame inserisce nel Codice, l'**allegato I.01**, suddiviso in cinque articoli, che reca la disciplina sui contratti collettivi, come previsto dall'articolo 1 del presente decreto, che apporta delle modifiche all'articolo 11 del Codice, prevedendo l'introduzione di un nuovo Allegato I.01, con il quale si disciplinano, come indicato nella relazione illustrativa, da un lato, i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, e, dall'altro, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4.

Articoli 2, 3 e 66

(Modifiche agli articoli 17, 18 e all'allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di affidamenti contrattuali)

L'**articolo 2** precisa che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti anche alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara, entro determinati termini temporali, e prevede inoltre un termine massimo temporale intercorrente tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.

L'**articolo 3** riduce da trentacinque a trenta giorni il periodo del c.d. *stand still* (termine dilatorio) per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'**articolo 66** modifica l'Allegato I.3, che reca i termini massimi temporali previsti per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione.

L'art. 17 del Codice, oggetto di modifica da parte dell'articolo 2 dello schema in esame, disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (dall'avvio della procedura all'avvio dell'esecuzione del contratto) e prevede, al comma 3, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a concludere le procedure di selezione entro determinati termini previsti nell'Allegato I.3, posto che il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'[Allegato I.3](#) reca i termini temporali delle procedure di appalto e di concessione, per cui, a norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice, le gare di appalto e di concessione si concludono secondo i termini massimi ivi indicati, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita.

Il comma 1, lett. a) dell'articolo 2 dello schema in esame modifica il suddetto comma 3 dell'art. 17 del Codice, al fine di precisare che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti **anche alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara** entro i termini indicati nell'allegato I.3.

Il comma 1, lettera b) dell'articolo 2, invece, introduce un nuovo comma 3-*bis* all'art. 17 del Codice, al fine di prevedere che nell'Allegato I.3 sia indicato il **termine massimo temporale** che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.

La relazione illustrativa precisa che tale novella, in particolare, muove dall'esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di gara, scongiurando così che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'indizione della gara.

L'art. 18 del Codice, oggetto di modifica da parte dell'articolo 3 dello schema in esame, disciplina la forma e i termini per la stipula del contratto, specificando, al comma 3, che il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e la non applicazione del suddetto termine dilatorio in determinati casi.

Il **comma 1 dell'articolo 3** dello schema in esame, che modifica il comma 3 dell'art. 18 del Codice, **riduce**, in particolare, **da trentacinque giorni a trenta giorni** il periodo del **c.d. *stand still*** per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Lo *stand still* nell'ambito del Codice si riferisce ad una fase temporale specifica all'interno delle procedure di gara pubblica. È una disposizione che mira a garantire l'integrità e la trasparenza del processo di appalto, nonché a tutelare i partecipanti alla gara.

La relazione illustrativa specifica che tale intervento si è reso opportuno in quanto la *milestone* [MIC1-84bis](#) del PNRR si pone l'obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicazione e la stipula del contratto) tra i criteri per misurare l'efficienza delle stazioni appaltanti, anche ai fini della qualificazione, prevedendo difatti il termine di 160 giorni quale discrimine per indurle a partecipare all'esercizio di qualificazione e professionalizzazione. Tale milestone, di natura qualitativa, opera in correlazione con il target quantitativo MIC1-96 (Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto) in base alla quale, sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE ([banca dati TED](#)), il lasso medio di tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte e la data della firma del contratto deve essere ridotto a meno di 115 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive UE sugli appalti pubblici. Alla luce di tali impegni, pertanto, come sopra precisato, si è quindi ritenuto opportuno intervenire prevedendo una riduzione di cinque giorni del termine dilatorio previsto per la stipula del contratto di appalto.

L'**articolo 66** dello schema in esame **modifica l'allegato I.3** del Codice, il quale disciplina i termini massimi temporali delle procedure di appalto e di concessione, che devono concludersi nei termini massimi previsti, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita.

Nella relazione illustrativa si precisa che l'intervento in esame è volto a coordinare le disposizioni ivi contenute con le modifiche apportate all'articolo 17 del Codice dall'art. 2 del presente decreto.

Nel dettaglio, si prevede, in particolare, per gli appalti di lavori, un **termine massimo di tre mesi**, decorrenti dalla data di approvazione del progetto, per la pubblicazione dei documenti iniziali di gara.

La relazione illustrativa specifica che tale previsione muove dall'esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, scongiurandosi così che i costi del progetto non risultino più attuali rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'indizione della gara.

Articoli 4-7

(Modifiche agli articoli 19, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di digitalizzazione delle procedure)

L'**articolo 4** interviene al fine di chiarire che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali, effettivamente e concretamente utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.

L'**articolo 5** prevede che anche le stazioni appaltanti, oltre ad ANAC, segnalino ad AGID (Agenzia per l'Italia digitale) i casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati.

L'**articolo 6** interviene sull'interoperabilità tra le banche dati gestite da amministrazioni pubbliche, competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni sulle cause di esclusione e non esclusione automatica di un operatore economico, e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, al fine di specificare che l'interoperabilità dei dati costituisce norma speciale nel settore degli appalti pubblici e che, in caso di contrasto, tale norma prevale sulle disposizioni riguardanti il funzionamento delle banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'**articolo 7** interviene sulle regole tecniche che disciplinano le piattaforme di approvvigionamento digitale (*e-procurement*), al fine di specificare che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) stabilisce le modalità di certificazione dei requisiti tecnici, d'intesa anche con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e che il rilascio della suddetta certificazione da parte di AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli previsti consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'art. 19 del Codice, oggetto di modifica da parte dell'articolo 4 dello schema in esame, richiama, come specificato nella relazione illustrativa, i principi fondamentali che vengono in rilievo con l'attività di digitalizzazione; in particolare, si tratta dei principi di neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica, protezione dei dati personali.

Nel dettaglio, il comma 3 dell'art. 19 del Codice sottolinea l'importanza che tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente, al fine di realizzare dati che potranno essere fruiti secondo le previsioni indicate al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). Pertanto, si prevede che le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti pubblici

siano svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Il comma 1 dell'articolo 4 dello schema in esame modifica il comma 3 dell'art. 19 del Codice, chiarendo, come specificato nella relazione illustrativa, anche al fine di fugare dubbi interpretativi, che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali **effettivamente e concretamente utilizzati dalle stazioni appaltanti** e dagli enti concedenti.

L'art. 23 del Codice, oggetto di modifica da parte dell'articolo 5 dello schema in esame, disciplina il funzionamento della banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito anche "[BDCP](#)"), istituita presso l'ANAC, che interagisce con le piattaforme digitali di *e-procurement* utilizzate dalle stazioni appaltanti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per ottemperare agli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza previsti. La BDNC è integrata anche con la [piattaforma unica della trasparenza](#) istituita presso l'ANAC.

Il comma 1, lettera a) dell'articolo 5 dello schema in esame modifica il comma 5 del medesimo art. 23 del Codice, al fine di sopprimere il termine "diretti" in relazione agli affidamenti alle società *in house*, per evitare, come specificato dalla relazione illustrativa, incertezze applicative e sovrapposizioni semantiche con gli affidamenti diretti. Si specifica, sempre per esigenze di chiarezza, che gli obblighi informativi relativi agli affidamenti *in house* sono funzionali agli obiettivi di trasparenza dell'art. 28 del Codice.

Il comma 1, lettera b) dell'articolo 5 modifica il comma 7 dell'art. 23, che prevede che i casi di omissioni d'informazioni o di attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati siano segnalati da ANAC all'[AGID](#) (Agenzia per l'Italia digitale). Con la modifica in esame l'attività di segnalazione è estesa anche alle stazioni appaltanti.

L'art. 24 del Codice, oggetto di modifica da parte dell'articolo 6 dello schema in esame, disciplina il funzionamento del **fascicolo virtuale dell'operatore economico**, istituito presso la [banca dati nazionale dei contratti pubblici](#) di ANAC, che consente la consultazione, per ciascun operatore economico, dei dati e delle informazioni, per la verifica dei requisiti generali e speciali, occorrenti per la partecipazione alla gara, da parte delle stazioni appaltanti.

In particolare, il comma 3 del citato art. 24 prevede che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni relative alle cause di esclusione automatica e non automatica, previste all'art. 94 e all'art. 95 del Codice, riferite ai requisiti di partecipazione generale che possono comportare esclusione automatica dalla gara, garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (attraverso la [Piattaforma](#) prevista all'art. 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Codice), la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

La relazione illustrativa specifica che, tuttavia, alla luce di quanto premesso, sono emerse diverse criticità applicative dell'istituto del fascicolo virtuale dell'operatore economico, anche in ordine alla risoluzione di talune antinomie normative che si sono riscontrate in sede applicativa.

Pertanto, il **comma 1 dell'articolo 6** in esame, al fine di chiarire il rapporto tra le disposizioni del Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, modifica l'art. 24, comma 3 del Codice, specificando, espressamente, che la **regola dell'accesso per interoperabilità costituisce norma speciale** nel settore degli appalti pubblici e, in caso di contrasto, prevale sulle disposizioni sul funzionamento delle banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'art. 26 del Codice, oggetto di modifica da parte dell'articolo 7 dello schema in esame, prevede la competenza dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) di stabilire, di intesa con ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali di *e-procurement*, la conformità di dette piattaforme e le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale (commi 1 e 2). La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate (comma 3).

Il **comma 1, lettera a) dell'articolo 7**, che modifica l'art. 26, comma 1 del Codice, prevede che l'[AgID stabilisce](#), non già, come prevede il testo vigente, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali di **e-procurement**, ma **le modalità di certificazione dei medesimi requisiti tecnici** delle citate piattaforme di approvvigionamento e la loro conformità all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale ([e-procurement](#)).

La relazione illustrativa specifica che la modifica in commento è disposta in quanto AGID non avvia un autonomo processo di certificazione che risulterebbe particolarmente oneroso per i gestori delle piattaforme.

Il comma 1, lettera a), dell'articolo 7 dello schema in esame prevede, inoltre, che tali modalità di certificazione **saranno disciplinate dall'AGID di intesa**, oltre che con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, **anche con [l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale](#)**. Inoltre, il termine di adozione delle modalità di certificazione, ora fissato in sessanta giorni dal vigente comma 1 dell'art. 26 del Codice, è stato ricollocato al nuovo articolo 225-bis, comma 1, del Codice, inserito dall'articolo 61 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), decorrendo il nuovo termine dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Conseguentemente alla suddetta modifica, il **comma 1, lettera b), dell'articolo 7** sostituisce integralmente il comma 2 dell'art. 26 del Codice, al fine di precisare che, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare un adeguato sistema di gestione della qualità dell'organizzazione nonché la sicurezza delle informazioni.

Infine, il **comma 1, lettera c), dell'articolo 7** modifica il comma 3 dell'art. 26 del Codice al fine di specificare che la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale rilasciata dall'AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli sopra indicati **consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale** dei contratti pubblici.

Articoli 8 e 67

(Modifiche all'articolo 38 e all'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di programmazione dei lavori e dei servizi)

L'**articolo 8** riconosce anche all'amministrazione procedente la possibilità di convocazione e partecipazione alla conferenza di servizi semplificata, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per la localizzazione dell'opera pubblica; si riconosce, altresì, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche la potestà di agire come amministrazione procedente, previa stipula di un accordo con una pubblica amministrazione, nel caso in cui il medesimo Provveditorato non è tenuto all'espressione di un parere.

L'**articolo 67** modifica l'Allegato I.5, che elenca gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

L'art. 38 del Codice, oggetto di modifica da parte dell'articolo 8 dello schema in esame, disciplina la localizzazione e l'approvazione del progetto delle opere, prevedendo, in particolare, al comma 3, che la stazione appaltante o l'ente concedente convoca una conferenza di servizi semplificata, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), nonché della localizzazione dell'opera. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

Il **comma 1, lettera a) dell'articolo 8** dello schema in esame modifica il citato comma 3 dell'art. 38 del Codice al fine di **riconoscere anche alla amministrazione procedente**, definita dall'Allegato I.1., come modificato dall'articolo 64 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), la **possibilità di convocazione e di partecipazione alla suddetta conferenza di servizi** semplificata, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera.

La relazione illustrativa specifica che la novella legislativa in questione è volta ad ampliare il novero dei soggetti pubblici abilitati a convocare la conferenza di servizi semplificata e, pertanto, a partecipare ai lavori della stessa.

Il medesimo comma 1, lettera a), inoltre, riconosce al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche la potestà di agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo con una pubblica amministrazione, nei casi in cui non sia tenuto all'espressione di un parere.

Le successive modifiche all'art. 38 del Codice previste dal **comma 1, lettere b), c) d) e)** dell'articolo 8 dello schema in esame consistono in disposizioni di coordinamento con quanto sopra introdotto, al fine di inserire il riferimento all'amministrazione precedente anche nell'ambito delle procedure dettate per la localizzazione e l'approvazione del progetto delle opere.

L'**articolo 67** dello schema in esame **modifica l'[allegato I.5](#)** del Codice, che disciplina gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

Nello specifico, sono apportate novelle all'**[art. 3 dell'allegato](#)** in questione, in cui sono disciplinati i contenuti, il livello di progettazione minimo, l'ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti. In particolare, si aggiunge una disposizione al citato art. 3, al fine di specificare che l'obbligo di inserire i lavori in programmazione spetta alla stazione appaltante, a centrali di committenza, ad enti aggregatori o a stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni.

Come specificato dalla relazione illustrativa, rileva altresì la modifica all'**[art. 5 dell'allegato](#)**, per adeguarlo alla terminologia utilizzata in materia di pubblicità e trasparenza.

Ulteriori modifiche riguardano il coordinamento con norme del Codice disposte in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici.

Articoli 9, 68, 69, 71 e 73

(Modifiche all'articolo 41 e agli allegati I.7, I.8, I.10 e I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di progettazione dell'opera pubblica)

L'**articolo 9** interviene in materia di predisposizione del documento di indirizzo della progettazione (DIP) da parte delle stazioni appaltanti, di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di semplificazione della progettazione per alcune tipologie di contratti di lavori, di contenuti presenti nel progetto di fattibilità tecnico economica, di responsabilità del progettista in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, di costo "medio" del lavoro, di aggiornamento dei prezzi per i contratti di lavori, e di equo compenso per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici.

L'**articolo 68** modifica l'Allegato I.7, che disciplina i contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.

L'**articolo 69** modifica l'Allegato I.8, che disciplina la procedura per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

L'**articolo 71** modifica l'Allegato I.10, che elenca le attività tecniche per cui è prevista la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche.

L'**articolo 73** modifica l'Allegato I.13, che detta le modalità di determinazione dei parametri per la progettazione da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura.

L'art. 41 del Codice, oggetto delle modifiche in esame, articola la progettazione dell'opera pubblica, sulla base di due livelli di progettazione, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo, rinviando ai relativi allegati gli aspetti di carattere più prettamente tecnico e operativo.

Nel dettaglio, i commi 2 e 3 dell'art. 41 disciplinano il contenuto dell'Allegato I.7, che definisce, oltre ai contenuti dei due livelli di progettazione e del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre, anche le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. La norma indica altresì i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica e precisa, infine, che in caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione deve contenere anche il capitolato informativo.

Documento di Indirizzo della progettazione (DIP), verifica preventiva dell'interesse archeologico e semplificazione della progettazione

Il **comma 1, lettera a), dell'articolo 9** dello schema in esame modifica il comma 3 dell'art. 41 del Codice al fine di specificare che nella redazione del **Documento di Indirizzo della progettazione (DIP)**, quando si utilizza la gestione informativa, è **necessario redigere un capitolato informativo**, supervisionato dal RUP. Con la modifica in esame, pertanto, viene chiarito che il supporto al RUP sarà fornito dal soggetto che ha la relativa specifica competenza, ossia il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante. Conseguentemente, è stata introdotta la definizione del coordinatore dei flussi informativi nell'allegato I.1 dall'articolo 64 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Il **comma 1, lettera b), dell'articolo 9** modifica il comma 4 dell'art. 41 del Codice il quale, nel testo vigente, reca la disciplina per la **verifica preventiva dell'interesse archeologico**, che si svolge con le modalità procedurali previste all'allegato I.8.

In particolare, con la modifica in esame del citato comma 4, si precisa l'applicabilità della disciplina contenuta nell'Allegato I.8 alle sole opere sottoposte al Codice dei contratti pubblici.

La relazione illustrativa puntualizza che la modifica in esame è volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore circa l'ambito applicativo delle disposizioni dell'[Allegato I.8](#), riferito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Il **comma 1, lettera c), dell'articolo 9** dello schema in esame introduce un **nuovo comma 5-bis** all'art. 41 del Codice, al fine di prevedere una **disciplina semplificata** (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo art. 41) **per alcune tipologie di contratti di lavori**.

Il vigente comma 5 dell'art. 41 prevede, in particolare, che per tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie la stazione appaltante può accorpate in un unico livello progettuale (il progetto esecutivo) i contenuti progettuali richiesti per i due livelli di progettazione.

Con il nuovo comma 5-bis si prevede che **per le manutenzioni ordinarie e per alcune manutenzioni straordinarie** (quelle che non incidono sulle parti strutturali delle opere o degli impianti) **può invece essere redatto solo il primo livello progettuale (il PFTE)**, costituito almeno dagli elaborati (relazione generale; computo estimativo dell'opera; elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri; stima dei costi della sicurezza), previsti all'art. 6, comma 8-bis

dell'Allegato I.7, come modificato dall'articolo 68 del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione introdotta riprende quanto già previsto dall'[articolo 1, comma 6 del D.L. 32/2019](#), portando a regime una disciplina che prima era circoscritta alle annualità dal 2019 al 2023.

Contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica e caratteristiche della progettazione esecutiva

Il **comma 1, lettera d)**, dell'articolo 9 modifica il comma 6 dell'art. 41, che elenca i contenuti del **progetto di fattibilità tecnico-economica**.

In particolare, la modifica in esame precisa che il PFTE deve contenere i **necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale** delle costruzioni di cui all'art. 43 (**punto 1**) e deve recepire – con l'aggiunta della lettera *g-bis*) al comma 6 dell'art. 41 - nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione (**punto 2**).

Secondo la relazione illustrativa, la modifica proposta chiarisce la correlazione tra capitolato informativo, obiettivi e requisiti informativi.

Il **comma 1, lettera e)** dell'articolo 9 modifica il comma 8, lettera c), dell'art. 41 del Codice, riguardante le **caratteristiche della progettazione esecutiva**.

La vigente lettera c) del comma 8 prevede che il progetto esecutivo, se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto.

In particolare, si sostituisce il riferimento al “livello di definizione degli oggetti” in quanto, come specificato dalla relazione illustrativa, ritenuto obsoleto.

Esternalizzazione di uno o più livelli di progettazione, introduzione del concetto di costo “medio” del lavoro e aggiornamento dei prezzi

Il **comma 1, lettera f)** dell'articolo 9 inserisce un **nuovo comma 8-bis**, al fine di prevedere che, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti e enti concedenti prevedano, in clausole espresse, la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che

pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Secondo la relazione illustrativa, ciò deve essere letto in combinato disposto con quanto previsto all'art. 120, comma 15-quater (introdotto dall'articolo 34 dello schema in esame), in materia di modifiche contrattuali in corso d'opera, ove si è precisato che, in via esemplificativa, costituiscono errori od omissioni nella progettazione la non adeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea applicazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, nonché ogni altra ipotesi di negligenza, imprudenza o imperizia nella predisposizione degli elaborati progettuali.

In tale ottica, la novella in esame precisa altresì che **è nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista** per errori o omissioni nella progettazione, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Il **comma 1, lettera g)**, dell'articolo 9 novella il comma 13 dell'art. 41 del Codice, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali dall'articolo 11.

In particolare, viene novellato il citato comma 13 dell'art. 41, al fine di **introdurre il concetto di costo "medio" del lavoro**.

La relazione illustrativa evidenzia che con tale novella viene ancorato tale parametro ad un dato di realtà maggiormente rappresentativo, anche perché dedotto in ragione della dimensione e della natura giuridica delle imprese, annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si precisa, inoltre, che i **prezzari** di riferimento per l'indicazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti di lavori **devono essere aggiornati annualmente**.

Equo compenso per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici

Il **comma 1, lettera h)**, dell'articolo 9 modifica il comma 15 dell'art. 41 del Codice in materia di equo compenso.

Il vigente comma 15 dell'art. 41 consente alle stazioni appaltanti di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell'[Allegato I.13](#), all'interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell'equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale.

La novella in esame sopprime la precisazione in base alla quale i corrispettivi citati sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

Secondo la relazione illustrativa, tale soppressione si rende necessaria alla luce dell'introduzione del nuovo comma 15-*bis* (introdotto dalla successiva lettera i)) della novella in esame, che rende di fatto incompatibile tale precisazione con i nuovi criteri di affidamento.

Il comma 1, lettera i), dell'articolo 9 introduce i nuovi commi 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater* all'art. 41 del Codice.

Secondo la relazione illustrativa, per quanto riguarda il nuovo comma 15-*bis*, il richiamo ivi contenuto ai principi sulla concorrenza e sull'equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice, è finalizzato a chiarire che le disposizioni del Codice costituiscono diretta attuazione dei predetti principi e, conseguentemente, recano una disciplina speciale rispetto a quanto previsto dalla legge 49/2023, relativa alla disciplina generale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Nel dettaglio, il nuovo comma 15-*bis* stabilisce che i corrispettivi, determinati secondo le modalità previste nell'Allegato I.13 (modificato ora dall'articolo 73 dello schema in esame), sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara (in relazione ai contratti relativi all'affidamento di contratti di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, come previsto all'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice) comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.

Alla luce di quanto statuito, quindi, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5, consentendosi così di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso;
- b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Il nuovo comma 15-*ter*, inoltre, precisa che all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura, si applicano comunque le norme sulla verifica di anomalia dell'offerta (art. 54 del Codice), che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte giudicate, appunto, "anomale" sulla base dei criteri indicati nell'Allegato II.2.

Il comma 15-*quater*, infine, stabilisce che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati mediante affidamento diretto, e, dunque, senza confronto concorrenziale e per importi contenuti, i corrispettivi delle prestazioni professionali, determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13, possono essere ridotti ma in una percentuale non superiore al 20 per cento.

Articoli 68, 69, 71 e 73 che modificano gli allegati I.7, I.8, I.10 e I.13

L'**articolo 68** dello schema in esame modifica l'[allegato I.7](#) del Codice, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, definisce il **contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In particolare, coerentemente con il principio del risultato, sono definiti i requisiti delle prestazioni che devono essere previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. Si precisa, altresì, che qualora vengano impiegati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione debba, altresì, contenere il capitolato informativo.

La relazione illustrativa specifica che la novella in esame, oltre a provvedere a una migliore organizzazione dell'articolato, anche mediante semplici spostamenti di commi, per rendere più chiaro e lineare il contenuto dell'allegato, inserisce nuovi commi con i quali è stata prevista la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che vengano adottati i metodi e strumenti previsti all'articolo 43 del Codice, a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera (piano preliminare di manutenzione), del Piano di sicurezza e coordinamento, della dimensione temporale, del piano particellare di esproprio, della dimensione economica (computometrico ed estimativo).

L'**articolo 69** modifica l'**allegato I.8** del Codice, riguardante la **procedura per la verifica preventiva dell'interesse archeologico**.

Secondo la relazione illustrativa, le modifiche all'Allegato I.8 al Codice sono finalizzate a proporre delle soluzioni alle criticità applicative evidenziate dagli operatori di settore. Infatti, il citato Allegato non descrive in modo chiaro i diversi step della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (fase 1: verifica di assoggettabilità; fase 2: indagini archeologiche dirette e indirette con redazione della relazione conclusiva di verifica preventiva dell'interesse archeologico). A tal fine sono state specificate espressamente le due fasi della procedura, chiarendo che la fase 2 è eventuale, in quanto a seguito delle procedure propedeutiche riferite alla fase 1 potrebbe determinarsi la non necessità di procedere alla definitiva procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Infine, è stato disposto che la eventuale seconda fase della procedura **si deve concludere entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini** (e non dalla richiesta del soprintendente) con la

redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.

Si ricorda che, in base all'allegato I.8, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

L'**articolo 71** dello schema in esame modifica l'[allegato I.10](#) del Codice, il quale contiene l'**elencazione tassativa delle attività tecniche** per le quali è prevista la corresponsione degli appositi **incentivi per funzioni tecniche** previste all'art. 45 del Codice.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la disposizione in esame interviene, al fine di inserire, tra le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure da remunerare, anche l'attività di coordinamento dei flussi informativi, alla luce delle novelle apportate all'intero Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione.

L'**articolo 73** dello schema in esame modifica l'[allegato I.13](#) del Codice, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario indicato alla tavola Z-2 del [decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016](#), alle disposizioni previste dall'art. 41 del Codice, che articola la progettazione in materia di lavori pubblici, in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Tali corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento e vengono commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

Nella tavola Z-2 allegata al citato D.M. 17 giugno 2016 le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi: pianificazione e programmazione; attività

propedeutiche alla progettazione; progettazione; direzione dell'esecuzione; verifiche e collaudi; monitoraggi.

In particolare, la novella in esame introduce un nuovo articolo *2-bis* all'allegato I.13, che definisce i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo un metodo di calcolo di natura non lineare e ivi puntualmente descritto, in considerazione e alla luce di quanto previsto dal correlato art. 41 in materia di "equo compenso", modificato dall'articolo 9 di cui sopra.

Articoli 10 e 70

(Modifiche all'articolo 43 e all'allegato I.9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di digitalizzazione delle progettazioni)

L'**articolo 10** interviene sulla disciplina dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, innalzando le soglie di applicabilità obbligatoria per le gare di lavori predisposte dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, e prevedendo la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.

L'**articolo 70** modifica l'Allegato I.9, che disciplina i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

L'art. 43 del Codice, oggetto di modifica da parte dell'articolo 10 dello schema in esame, disciplina i **metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni**. In particolare, il comma 1 disciplina l'individuazione dei casi in cui l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale è obbligatorio, fissando la data di entrata in vigore di detto obbligo alla data del 1° gennaio 2025, per le opere di nuova costruzione, e interventi su costruzioni esistenti di importo superiore a 1 milione di euro, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il comma 4 dell'art. 43 rinvia all'[allegato I.9](#), relativo ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, la definizione dei seguenti aspetti: le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria; i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione; le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni; le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

Il **comma 1, lettera a), dell'articolo 10** dello schema in esame modifica il comma 1 dell'art. 43, del Codice:

- innalzando le citate soglie di applicabilità obbligatoria da 1 milione a 2 milioni;

- **fissando la soglia europea** (pari a 5.538.000 per i lavori, come indicato all'art. 14, comma 1, lett. a)) **per i lavori sui beni culturali** previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004), in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere troppo onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti.

Secondo la relazione illustrativa tali novità contribuiscono a mitigare l'impatto dell'obbligatorietà dell'adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti, al fine di scongiurare un blocco delle procedure di affidamento, pur assicurandone l'utilizzo per gli appalti di maggior complessità.

Il comma 1, lett. b) dell'articolo 10 interviene sul comma 4 dell'art. 43, da un parte per **aggiornare determinate definizioni** relative alla gestione informativa e dall'altra per prevedere, al fine di fornire, come rilevato dalla relazione illustrativa, alle stazioni appaltanti un significativo ausilio per il controllo della spesa, la **possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi** possano essere **interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione** degli investimenti pubblici.

L'articolo 70 dello schema di decreto in esame modifica l'**allegato I.9** del Codice, riguardante i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

La relazione illustrativa evidenzia che l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale, integrata con altre metodologie gestionali quali il *project management*, comporta un processo di *change management* all'interno di una stazione appaltante; pertanto, è stata necessaria una vera e propria integrazione tra i vari aspetti evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione.

Premesso ciò, nella relazione illustrativa si evidenzia, in particolare, che, per l'importanza che riveste la gestione di tali strumenti, si è fatto riferimento al piano di adozione degli strumenti *hardware* e *software*, al fine di garantirne l'aggiornamento e la funzionalità; infine è stato meglio descritto l'ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell'organizzazione in un'ottica di controllo di gestione e miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di appalto integrato)

L'**articolo 11** interviene in materia di appalto integrato, al fine di prevedere apposite linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la definizione degli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.

L'articolo 44 del Codice, oggetto di modifica da parte dell'articolo 11 dello schema in esame, disciplina l'**appalto integrato**, che al comma 1 risulta definito nella decisione di contrarre da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente, se qualificati, su lavori che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Il **comma 1 dell'articolo 11** dello schema in esame modifica il comma 1 dell'art. 44, del Codice, al fine di prevedere apposite linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la definizione degli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.

La relazione illustrativa evidenzia che attualmente il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene indicazioni sulle opere di natura tipologica, e peraltro qualitativa, ma mancano - in questo livello progettuale - calcoli dimensionanti su opere e impianti. Tenuto conto, pertanto, delle peculiarità proprie del progetto di fattibilità tecnico-economica, con lo strumento delle linee guida, intrinsecamente flessibile, si intende definire gli indirizzi metodologici relativi al passaggio dai predimensionamenti ai dimensionamenti effettivi di opere e impianti.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 12** reca alcune modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia.

A tale riguardo si ricorda che il **comma 4** del citato **articolo 49**, in deroga al principio di rotazione, prevede che in casi debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, è possibile reinvitare l'esecutore uscente ovvero è possibile individuarlo quale affidatario diretto.

Sul punto, la modifica apportata dal **comma 1** della disposizione in esame all'**articolo 49, comma 4 del Codice** è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della redazione della motivazione cui è subordinata l'applicazione della deroga, specificandosi che questa deve avere riguardo sia alla struttura del mercato che alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.

Articolo 13
*(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n.36)*

L'**articolo 13** inserisce un **nuovo comma 4-bis all'articolo 53 del Codice**, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi circa l'applicabilità o meno delle riduzioni dell'importo delle garanzie per la partecipazione alle gare previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice e/o degli incrementi *ex* articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

A tale proposito si ricorda che l'**articolo 53 del Codice** ha ad oggetto le garanzie a corredo delle offerte. In particolare, il **comma 4** si occupa della garanzia definitiva e prevede la facoltà della stazione appaltante di non richiederla per l'esecuzione dei contratti sottosoglia nonché per i contratti di pari importo stipulati a valere su un accordo quadro in casi debitamente motivati, con intento di semplificazione dell'esecuzione dei contratti di importi inferiore alle soglie europee.

Sul tema, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è espresso in più occasioni, ribadendo come l'intento del legislatore, già *ab origine*, poi concretamente realizzatosi, fosse quello di prevedere due distinti e non sovrapponibili regimi normativi: uno per i contratti di importo inferiore e un altro per i contratti superiori alle soglie europee.

Con l'aggiunta del nuovo **comma 4-bis all'articolo 53** del Codice si prevede quindi espressamente la non applicabilità delle riduzioni previste dall'**articolo 106, comma 8**, del Codice, e degli incrementi dell'**articolo 117, comma 2**, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Articoli 14 e 77
***(Modifiche all'articolo 57 e all'Allegato II.3 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36)***

L'**articolo 14** interviene con delle modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n.36 del 2023 relativamente alle cosiddette clausole sociali da inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti.

L'**articolo 77** modifica l'**Allegato II.3** "*Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (art. 61, commi 4 e 5)*" al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, configurandosi come un coordinamento interno alla luce delle modifiche apportate agli articoli 57 e 61 del Codice dal presente decreto correttivo.

Riguardo l'**articolo 14**, si ricorda che l'**articolo 57 del Codice** prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche "clausole sociali" con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato. In particolare, viene evidenziato che, per gli affidamenti dei contratti di appalto e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, l'obbligo della previsione delle clausole sociali deve tenere conto «*della tipologia di intervento in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea*». L'articolo fa riferimento espresso ai contratti collettivi di settore e specifica che le clausole sociali devono garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore.

Al fine di superare alcune criticità interpretative, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, sostituisce integralmente il **comma 1 dell'articolo 57 del Codice**, prevedendo che le misure oggetto delle specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta, siano orientate:

- a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'**articolo 11**.

Si evidenzia inoltre che il **comma 1, lettera b)**, della disposizione in questione aggiunge un **nuovo comma 2-bis all'articolo 57 del Codice**, finalizzato ad assicurare che l'**Allegato II.3** preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Invece, riguardo l'**articolo 77**, si ricorda che l'**Allegato II.3** al Codice reca la disciplina per i soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti in attuazione dell'**articolo 61, commi 4 e 5** del Codice.

Nello specifico viene modificata la **rubrica** del citato Allegato in "*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi (articolo 57 comma 2-bis)*", invece di "*Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (art. 61, commi 4 e 5)*".

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36)

L'**articolo 15** reca alcune modifiche all'articolo 59 del Codice al fine di tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro e le loro legittime aspettative in ordine alla stipula dei contratti attuativi, consentendo il rispetto del principio dell'equilibrio contrattuale.

È utile ricordare come l'**articolo 59** del Codice disciplina gli accordi quadro, prevedendo, nel dettaglio, che le stazioni appaltanti possono concluderli per una durata non superiore a quattro anni, indicando il valore stimato dell'intera operazione contrattuale, in modo da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

La novella in esame al **comma 1, lettera a)**, introduce un nuovo periodo al **comma 1 dell'articolo 59 del Codice** al fine di precisare che la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione degli effettivi fabbisogni di affidamento e, nei casi in cui l'accordo quadro sia concluso con più operatori economici (e nel caso in cui l'accordo contenga tutti i termini di esecuzione), le percentuali di affidamento da determinarsi, in ragione dell'esigenza di assicurarne l'equilibrio contrattuale, nonché le tempistiche di stipula dei conseguenti contratti applicativi.

Da ultimo, la **lettera b)** della presente novella introduce un **nuovo comma 5-bis all'articolo 59 del Codice**, al fine di precisare che in sede di stipula dei contratti attuativi dell'accordo quadro non sia garantito il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (e, comunque, non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Articoli 16 e 76

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e inserimento dell'Allegato II.2-bis, in materia di clausole di revisione dei prezzi)

L'**articolo 16** reca modifiche all'**articolo 60 del Codice**, avente per oggetto l'istituto della c.d. revisione prezzi, una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in base alla quale è stato reso obbligatorio nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'inserimento di clausole revisionali per l'adeguamento automatico del valore del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva determinanti una variazione del costo dell'opera, della fornitura e o del servizio. Le modifiche all'art. 60 sono finalizzate a specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono esclusivamente alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, chiarire la soglia di attivazione della clausola revisionale precisando che le clausole revisionali si applicano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione di costo del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire, e dettare ulteriori disposizioni in materia di indici sintetici di costo e di costruzione.

L'**articolo 76** prevede l'introduzione di un **nuovo Allegato II.2-bis** "Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi (articolo 60, comma 4-ter)" per fornire linee operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nell'attuazione delle clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 D. Lgs. 36/2023.

Riguardo all'**articolo 16**, è necessario segnalare che tra i possibili meccanismi di funzionamento della revisione il legislatore, al comma 2 del citato articolo 60 del Codice, ha ricondotto la disciplina in esame ad un modello di **indicizzazione**, allo scopo di rendere più rapido il mantenimento nel tempo del sinallagma contrattuale, superando così la metodologia della compensazione *ex post*, di carattere meramente emergenziale. Il legislatore ha quindi inteso introdurre nell'ordinamento un sistema revisionale automatico e permanente, sussistente durante tutta la vita del contratto di appalto, e in grado di consentire periodicamente a stazioni appaltanti e imprese, di monitorare l'effettivo andamento economico-realizzativo dell'appalto.

Tanto premesso, il **comma 1, lettera a)**, della novella in esame apporta modifiche al menzionato **comma 1 dell'articolo 60 del Codice**, al fine di

specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscano esclusivamente alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Il **comma 1, lettera b)**, della disposizione in esame invece apporta modifiche al **comma 2 dell'articolo 60 del Codice**, al fine di chiarire con maggiore evidenza, così come emerso in seno al Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, la soglia di attivazione della clausola revisionale. Nel dettaglio, pertanto, viene definito che le clausole revisionali si applicano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione di costo del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.

L'articolo in questione inoltre modifica il **comma 3 dell'articolo 60 del Codice (comma 1, lettera c), numero 1)** al fine di precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono determinati ai sensi del comma 4, così come modificato dal **comma 1, lettera e), del presente decreto**, e individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A del citato Allegato II.2-bis.

Con riguardo ai contratti di **servizi e forniture**, invece, la modifica apportata dal **comma 1, lettera c), numero 2) al comma 3, lettera b), dell'articolo 60 del Codice**, è volta a prevedere che, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi, gli indici sintetici possono essere anche disaggregati.

In base, inoltre, alle modifiche apportate al **comma 4 dell'articolo 60 dalla lettera d)** del presente decreto, è stato inoltre specificato che gli indici di costo di costruzione (relativo ai contratti di lavori) dovranno essere individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni determinate nell'Allegato.

Con riferimento, inoltre, agli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, **il comma 4-bis dell'articolo 60 del Codice**, inserito dal **comma 1, lettera e), della novella**, stabilisce che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 60, qualora sussistano in taluni settori specifici, indici maggiormente aderenti e corrispondenti alla realtà economica del comparto volta per volta rilevante

Da ultimo, ai sensi del nuovo **comma 4-ter dell'articolo 60 del Codice**, è disposto che il nuovo Allegato II.2-*bis* disciplini le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Invece, riguardo all'**articolo 76 l'Allegato II.2-*bis*** prevede ulteriori disposizioni attuative del meccanismo revisionale al fine di tutelare e concretare il principio dell'equilibrio sinallagmatico nell'esecuzione del contratto di appalto.

In particolare, per gli appalti di servizi e forniture, chiarisce che:

- a) il recepimento delle clausole "straordinarie" di revisione dei prezzi previste dal Codice non esclude la possibilità di inserire, nel contratto, **ulteriori clausole d'aggiornamento** volte ad adeguare il corrispettivo dell'operatore economico alle fluttuazioni del mercato;
- b) il punto procedimentale di computo iniziale per il calcolo della revisione dei prezzi è il **momento dell'aggiudicazione** e ciò per una migliore gestione delle sopravvenienze straordinarie ed imprevedibili che possono determinare una sostanziale alterazione nell'equilibrio contrattuale (sopravvenienze che si possono presentare prima della formulazione dell'offerta, o successivamente alla stipula del contratto, o alla consegna dei lavori);
- c) il valore di riferimento dell'**indice sintetico** (media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base di tipologie omogenee di lavorazioni, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara) è quello relativo al mese dell'aggiudicazione.

Articolo 17
(Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 17** modifica l'articolo 61 del Codice al fine di favorire la partecipazione agli affidamenti anche alle micro, piccole e medie imprese.

Si ricorda che l'**articolo 61 del Codice** prevede, per le stazioni appaltanti, la "facoltà" di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di riservarne l'esecuzione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

La modifica proposta è finalizzata all'introduzione di **un nuovo comma 2-bis**, al fine di prevedere, nell'ottica di favorire la partecipazione agli affidamenti anche delle MPMI, che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

Inoltre, l'articolo in commento procede all'abrogazione dei **commi 4 e 5 del citato articolo 61 del Codice**, i quali rinviano all'Allegato II.3 quanto alla previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Trattasi di modifica conseguente a quella apportata dal presente decreto all'**articolo 57** del codice che ha traslato il riferimento al citato **Allegato II.3** nell'ambito del medesimo articolo, relativo alla disciplina delle clausole sociali, anche al fine di risolvere un difetto di coordinamento fra lo stesso **articolo 57, comma 1**, e l'**articolo 61, commi 1 e 2**, con l'obiettivo di evitare di porre a carico dei consorzi o cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate oneri di partecipazione alle procedure di affidamento non coerenti con il proprio fine statutario, quali le pari opportunità generazionali e di genere.

Articoli 18 e 78

(Modifiche all'articolo 62 e all'Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti)

L'**articolo 18** reca delle modifiche all'articolo 62 del Codice che disciplina le soglie oltre le quali si applica il regime di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di stabilire, tra l'altro, che nell'Allegato II.4 siano indicati, oltre ai requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti e di prevedere che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture.

L'**articolo 78**, conseguentemente, modifica l'**Allegato II.4** *“Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza* al Codice, al fine di armonizzare i contenuti alle modifiche apportate alla parte codicistica. Le modifiche all'Allegato II.4 sono finalizzate a specificare e razionalizzare i requisiti necessari per qualificare le stazioni appaltanti, a introdurre incentivi per le stazioni appaltanti non ancora qualificate, incoraggiandole a raggiungere gli standard richiesti, a rafforzare il ruolo dei soggetti aggregatori e a incoraggiare l'adozione di strumenti digitali.

In merito all'articolo 18 si ricorda che il citato articolo 62 individua innanzitutto la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché quella (di cinquecentomila euro) per i lavori, quale limite oltre il quale si applica il regime di qualificazione: mentre per le procedure di affidamento di importo superiore alle soglie richiamate le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4, per le procedure di importo inferiore possono invece essere gestite in autonomia dalle medesime stazioni appaltanti.

Lo schema di decreto prevede modifiche al **comma 3 del menzionato articolo 62 del Codice** al fine di stabilire che nell'Allegato II.4 siano indicati, oltre ai i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli **incentivi per favorire la qualificazione** delle stazioni appaltanti.

A tale ultimo proposito, tra le modifiche apportate all'Allegato II.4 dall'articolo 78 dello schema in esame (v. infra) si segnala l'introduzione del nuovo art. 13-bis del predetto Allegato, concernente il coordinamento dei soggetti aggregatori, il quale dispone che al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori

istituito ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014 sono attribuite, sulla base delle informazioni rese da ANAC per gli aspetti di competenza, ulteriori funzioni tra le quali il compito di individuare gli incentivi disponibili a legislazione vigente per i soggetti aggregatori specializzati di cui alle lettere c) e d).

Si osserva che l'articolo 78 dello schema in esame, nonostante quanto previsto dalla novella al comma 3 dell'articolo 62 del Codice, non apporta peraltro ulteriori integrazioni in tema di incentivi all'Allegato II.4.

Alla **lettera b)** sono apportate modifiche al comma 4, al fine di prevedere che al tavolo istituito presso l'ANAC prendono parte non solo le stazioni appaltanti ma anche le centrali di committenza.

Alla **lettera c)** sono apportate delle modifiche al **comma 6, del citato articolo 62 del Codice** con riguardo al fatto che le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono, per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle stazioni appaltanti qualificate.

Alla **lettera d)** viene introdotto un **nuovo comma 6-bis all'articolo 62 del Codice** al fine di prevedere che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi e forniture.

La **lettera e)**, invece, apporta delle modifiche di coordinamento tra il **comma 17 dell'articolo 62 del Codice** e la formulazione dell'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.4.

Infine alla **lettera f)**, la novella in esame modifica il **comma 18 del menzionato articolo 62 del Codice**, al fine di specificare che l'obbligo di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra delle soglie previste per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all'articolo 62, comma 1 del Codice.

Invece, per quanto riguarda le modifiche all'**Allegato II.4** recate dall'**articolo 78**, si segnalano di seguito le **principali modifiche introdotte**:

- a) **Revisione dei criteri di qualificazione:** l'articolo interviene per specificare e razionalizzare i requisiti necessari per qualificare le stazioni appaltanti. I requisiti includono competenze tecniche, capacità organizzative ed economico-finanziarie. Vengono ridefiniti questi parametri per migliorare la gestione delle procedure di gara e ridurre il rischio di errori o inadempimenti soprattutto nelle fasi di esecuzione degli appalti (l'esigenza è di rendere le previsioni in esame compatibili con lo stato dell'arte in cui versano le stazioni appaltanti, soprattutto medio-piccole, durante dette fasi).
- b) **Inclusione e supporto per soggetti non qualificati:** si introducono incentivi per le stazioni appaltanti non ancora qualificate, incoraggiandole a raggiungere gli standard richiesti. Questo aiuterà a coinvolgere anche enti che fino a ora non erano considerati idonei.
- c) **Rafforzamento del ruolo dei soggetti aggregatori:** la norma promuove una maggiore specializzazione delle **centrali di committenza** e degli **enti aggregatori**. Si mira a potenziare il contributo di questi enti, garantendo una maggiore specializzazione e coordinamento per grandi commesse o appalti strategici. Questi soggetti dovranno raggiungere standard più elevati di competenza per gestire appalti complessi, soprattutto quelli su larga scala. L'obiettivo è garantire che i soggetti coinvolti nell'affidamento delle gare pubbliche siano qualificati e abbiano le competenze necessarie per condurre efficacemente le procedure di gara.
- d) **Valorizzazione della digitalizzazione:** in linea con le norme generali del correttivo, si incoraggia l'adozione di strumenti digitali per aumentare la trasparenza, migliorare la qualità della gestione degli appalti e dei contratti pubblici, per ridurre la burocrazia e per semplificare e velocizzare i processi.

Il complesso di tali modifiche è finalizzato a migliorare l'affidabilità e l'efficienza delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. L'intento è anche quello di garantire che tutte le entità coinvolte rispettino criteri uniformi e siano in grado di operare secondo alti standard di professionalità e conformità alle normative.

Articolo 19
(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 19** prevede delle modifiche all'articolo 63 del Codice, recante "*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*".

Per quanto attiene l'**articolo 63**, si ricorda che lo stesso disciplina il sistema di qualificazione, istituendo, presso l'ANAC, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

A più di un anno dall'entrata in vigore del Codice è emersa, come si evince anche dalla relazione illustrativa, la necessità di apportare delle modifiche di coordinamento, volte ad assicurare la piena applicazione dell'istituto in esame.

In particolare, al **comma 1, lettera a)**, della disposizione in esame, sono apportate modificazioni al **comma 2 del menzionato articolo 63 del Codice**, al fine di ricomprendere, oltre alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, anche la qualificazione per l'esecuzione nel sistema di articolazione per fasce di importo.

Articolo 20
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 20** reca delle modifiche all'articolo 67 del Codice in tema di qualificazione dei consorzi non necessari ai fini della loro partecipazione alle procedure di affidamento.

In particolare **il comma 1, lettera a)**, reca delle modifiche di forme, mentre la **lettera b)** dello stesso comma precisa che per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base dei requisiti posseduti in proprio e dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, nonché mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104, utilizzando i requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Il comma 1, lettera c), modifica l'**articolo 67, comma 3 del Codice**, estendo anche ai consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, in armonia con gli orientamenti forniti dall'ANAC, la previsione, finora vigente solo per i consorzi stabili, in virtù della quale i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Inoltre **il comma 1, lettera d)**, modifica il citato **articolo 67, comma 4 del Codice**, chiarendo che sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Il comma 1, lettera e), della novellando il **comma 5 dell'articolo 67 del Codice**, reca alcune precisazioni in merito al contenuto dei requisiti per la partecipazione ai consorzi.

Da ultimo **il comma 1, lettera f)**, della novella in esame, apportando delle modifiche al **comma 7 dell'articolo 67 del Codice**, chiarisce che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio.

Articolo 21
*(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n.36)*

L'**articolo 21** reca delle modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

A tale riguardo giova ricordare come l'**articolo 70** del Codice disciplina le diverse procedure di scelta del contraente per l'aggiudicazione di appalti pubblici (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione). In particolare, il **comma 4** del citato **articolo 70** individua espressamente i casi di inammissibilità delle offerte.

In stretta aderenza con le pronunce giurisprudenziali in materia, la novella in esame, **al comma 1**, dispone una modifica alla **lettera f) del comma 4, dell'articolo 70 del Codice** volta a precisare l'ammissibilità di un'offerta al rialzo (il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara), qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

A tale riguardo si segnala che il **Consiglio di Stato**, con la **sentenza del 18 ottobre 2023, n. 9078**, ha espresso il principio in base al quale deve ritenersi legittima l'aggiudicazione ad un operatore economico che abbia presentato un'offerta superiore rispetto al valore posto dalla stazione appaltante a base d'asta, nel caso in cui il disciplinare abbia tassativamente indicato i limiti a tale facoltà e la clausola non sia stata oggetto di espressa e tempestiva impugnazione da parte degli altri concorrenti in gara.

Articoli 22 e 79
(Inserimento dell'articolo 82-bis e dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36)

L'**articolo 22** inserisce all'interno del Codice un **nuovo articolo 82-bis**, il quale introduce il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione, inteso come accordo stipulato dall'appaltatore con le parti coinvolte in modo significativo nell'esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e sub-contraenti, ma anche fornitori rilevanti), con il coinvolgimento anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell'opera, nel caso di appalti di lavori.

L'**articolo 79** inserisce il **nuovo Allegato II.6-bis** al decreto legislativo 31 marzo 2023 che disciplina il contenuto dell'accordo di collaborazione, in attuazione dell'inserimento del nuovo articolo 82-bis al Codice.

A proposito dell'**articolo 22** si evidenzia che l'istituto in esame rientra tra le *best practices* internazionali, che testimoniano come l'accordo di collaborazione favorisca il dialogo permanente tra le parti, riduca il contenzioso e promuova comportamenti virtuosi anche nella risoluzione dei problemi sorti in fase di esecuzione.

In particolare il **comma 1** del nuovo articolo 82-bis prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara iniziali lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in modo significativo nell'esecuzione del contratto, nel disciplinare le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione, si impegnano a perseguire l'obiettivo del risultato in tutta la fase esecutiva, anche mediante la definizione di meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle controversie.

Il **comma 2** precisa che l'accordo di collaborazione, redatto in coerenza con il nuovo Allegato II.6-bis di cui all'articolo 79, definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, le attività e gli impegni delle parti aderenti, nonché gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo.

Il **comma 3** prevede che all'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in modo significativo nell'esecuzione del contratto. Si specifica inoltre che l'accordo ha per

oggetto anche la disciplina delle modalità di adesione di ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione dello stesso accordo.

Il **comma 4** infine, stabilisce che le stazioni appaltanti debbano comunicare alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici, monitorati i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione, provvederà poi a riferire periodicamente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici.

Invece, riguardo all'**articolo 79**, il nuovo **Allegato II.6-bis** definisce quale "accordo di collaborazione" quell'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato (di cui all'articolo 1 del Codice) mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere (si tratta di un istituto molto utilizzato nella prassi con esiti alquanto positivi).

Nello specifico si chiarisce che l'accordo di collaborazione:

- non può mai sostituire il contratto principale e gli altri contratti a questo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto;
- non può mai integrare i contenuti del contratto di appalto (è volto esclusivamente a regolare le interrelazioni tra i soggetti che operano, in maniera significativa, nella fase di esecuzione).

Pertanto, nel nuovo **Allegato II.6-bis** sono contenute le indicazioni per la redazione e sottoscrizione di un accordo collaborativo. Le parti coinvolte nell'esecuzione del contratto sono individuate in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo che è aperto all'adesione di altri soggetti, alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione.

Si segnala al riguardo, in linea generale, che le parti devono collaborare secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo, prevenendo o individuando tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, favorendo il confronto sulle possibili soluzioni.

Il citato accordo può anche prevedere meccanismi di premialità (o penalità) a carico degli operatori economici esecutori, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione, ma soltanto se previsti nello schema di contratto inserito nei documenti iniziali di gara.

Ancora, le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti.

La *ratio* è la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti in merito alla corretta esecuzione dell'appalto, dal punto di vista del rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti.

In ogni caso può essere finalizzato anche al perseguimento di obiettivi collaterali, tra cui il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella fase dell'esecuzione, anche in relazione al criterio di prossimità.

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 23** modifica l'articolo 98, comma 3, del Codice relativo alle fattispecie degli illeciti professionali che possono comportare l'esclusione motivata dell'operatore.

Tra tali fattispecie il citato **comma 3, lettera c)**, ricomprende la condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

Tanto premesso, la modifica in esame interviene sulla fattispecie sopracitata al fine di chiarire che la condotta dell'operatore economico che può essere oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante è anche quella dalla quale sia conseguita l'applicazione delle penali di cui all'**articolo 126, comma 1**, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora calcolate in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 24
(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 24** introduce all'articolo 99 del Codice un **nuovo comma 3-bis** che, in un'ottica semplificatoria e acceleratoria, prevede come, in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante possa richiedere all'offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.

La stazione appaltante, in tal caso, anche al fine di poter procedere al pagamento, deve dare conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. Qualora, comunque, a seguito del controllo, sia accertato che l'affidamento è stato effettuato in favore di un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Articoli 25 e 26
(Modifiche agli articoli 100 e 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 25** reca delle modifiche all'articolo 100 del Codice che disciplina dei requisiti di ordine speciale sia con riguardo agli appalti di lavori, che di servizi e forniture.

L'**articolo 26** modifica l'articolo 103 del Codice nella parte relativa alla verifica della capacità economico-finanziaria dell'operatore economico.

Riguardo all'**articolo 25**, in particolare si ricorda che il **comma 11 dell'articolo 100** del Codice prevede che, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura e quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Al fine di superare alcune criticità, la novella in esame **al comma 1, lettera b)**, apporta delle modifiche all'**articolo 100, comma 11 del Codice**, prevedendo che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato non più nel triennio precedente, ma nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura e quale requisito di capacità tecnica e professionale, aver eseguito nei precedenti dieci anni (e non più nel precedente triennio) dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Invece riguardo all'**articolo 26**, la modifica in esame, **al comma 1, modifica l'articolo 103, comma 1, lettera a)** del Codice, eliminando la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

Articolo 27
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 27** reca delle modifiche all'articolo 104 del Codice per quanto concerne il contratto di avvalimento.

A tale riguardo, l'**articolo 104 del Codice** disciplina il contratto di avvalimento, e nel dettaglio, il comma 4 indica i documenti che il concorrente che si avvale di altri è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante e la dichiarazione cui è tenuta l'ausiliaria. Si specifica che l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, allegando la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

In sede di consultazione tuttavia è stato rappresentato un disallineamento testuale atteso che l'ANAC non rilascia certificati di attestazione, esulando tale compito dalle competenze dell'Autorità.

Pertanto, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, modifica l'**articolo 104, comma 4 del Codice** al fine di superare il menzionato disallineamento, sopprimendo il riferimento all'ANAC.

Al contempo, alla **lettera b)** della disposizione in commento, si apportano delle modifiche al **comma 12 dell'articolo 104 del Codice**, il quale prevede che nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

In particolare, la **lettera b)** della presente disposizione modifica il citato comma **12 dell'articolo 104 del Codice** introducendo un temperamento all'ipotesi di incompatibilità all'utilizzo dell'avvalimento nel caso in cui l'operatore abbia fatto ricorso all'avvalimento premiale, prevedendo che ciò sia possibile, purché sia dimostrato in concreto, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale.

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 28** reca delle modifiche all'articolo 106 del Codice in merito alla garanzia fideiussoria.

In particolare in tema di garanzie per la partecipazione alla procedura, l'**articolo 106, comma 3, secondo periodo del Codice**, prevede che la garanzia fideiussoria debba obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate.

Ciò premesso, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, apporta delle modifiche all'**articolo 106, comma 3 del Codice** al fine di chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), che ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri, al fine di incrementare la sicurezza e l'efficacia delle interazioni elettroniche nell'Unione europea.

Articoli 29 e 30
(Modifiche all'articolo 108 e abrogazione dell'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 29** modifica l'articolo 108 del Codice che disciplina i criteri di aggiudicazione.

L'**articolo 30**, invece, prevede l'abrogazione dell'articolo 109 del Codice stesso.

In merito all'**articolo 108 del Codice**, lo stesso indica i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici con il riferimento, conforme alla **direttiva 2014/24/UE**, dei criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il **comma 7** prevede che i documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche stabilendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato, e che per ciascun criterio di valutazione scelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, il medesimo comma prevede che possano essere previsti, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

A tale riguardo il **comma 1, lettera a)**, interviene sull'**articolo 108, comma 7 del Codice** introducendo la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nelle procedure di gara criteri premiali per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, hanno aderito ed eseguito correttamente l'accordo di collaborazione di cui al nuovo articolo 82-bis.

Il **comma 1, lettera b)**, invece, interviene sul **comma 11 dell'articolo 108 del Codice**, il quale prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. Nel dettaglio, la novella, chiarendo la portata del divieto nell'ottica di ampliarne la portata applicativa, chiarisce che il citato divieto riguarda, oltre che l'offerta di opere aggiuntive, anche l'offerta di prestazioni aggiuntive.

Per quanto riguarda, invece, l'**articolo 109 del Codice**, si ricorda che lo stesso ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprima l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l'impegno della stessa impresa sul piano sociale.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa si ravvisano forti criticità legate al funzionamento di un simile sistema, in punto di coordinamento con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza, ben potendo il requisito reputazionale sconfinare in un ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci, pertanto, anche di ottenere valutazioni prestazionali positive.

Per tali ragioni la disposizione in esame prevede l'abrogazione dell'intero **articolo 109 del Codice**.

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 31 reca delle modifiche all'articolo 110 del Codice circa la disciplina delle offerte anomale.

Al riguardo l'articolo 110 del Codice disciplina le offerte anomale, prevedendo che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati nell'offerta, appaia anormalmente bassa.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 110 individua due fattispecie per le quali non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La disposizione in esame, al comma 1, prevede una modifica all'articolo 110, comma 4, lettera b) del Codice che prevede la sostituzione del termine "oneri di sicurezza" con "costi della sicurezza": tale novella, in particolare, si rende necessaria per ragioni di coordinamento con l'articolo 41 comma 14, nonché con l'Allegato I.7, articolo 5, comma 1, lettera b) laddove si fa riferimento correttamente ai "costi" della sicurezza, non soggetti a ribasso e per i quali non sono ammesse giustificazioni ai sensi dell'articolo 110 del codice.

Articolo 32

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 32, che modifica l'articolo 116 del [Codice degli Appalti](#), riguarda coloro che eseguono i collaudi e le verifiche di conformità. Si specificano i criteri per le nomine, si forniscono indicazioni sull'ammontare dei compensi, si prevede la creazione di una segreteria di supporto in casi speciali e si rivede la disciplina delle incompatibilità.

L'articolo in commento modifica in vari punti l'articolo 116 del Codice, dedicato a collaudi, verifiche di conformità e soggetti incaricati di effettuare gli uni e le altre. I contratti, infatti, sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il vigente comma 4 dell'articolo 116 del Codice, che si occupa di nomine e compensi dei collaudatori, viene sostituito da un nuovo comma 4, e seguito da altri due nuovi commi, numerati 4-bis e 4-ter. In particolare, il nuovo comma 4 verte sulle nomine, il 4-bis sui compensi e il 4-ter concerne casi che richiedano la creazione di un'ulteriore struttura a supporto dei collaudatori. Per mezzo dell'articolo 32 dell'Atto del Governo n. 226 viene innovata pure la disciplina delle ipotesi di incompatibilità con le funzioni di collaudatore o di verificatore di conformità, presente nel comma 6 del vigente articolo 116 del Codice.

Secondo la versione attuale del comma 4 dell'articolo 116 del Codice, a scopo di garanzia di imparzialità delle operazioni di collaudo, i collaudatori sono scelti tra i dipendenti dell'amministrazione che svolge le funzioni di stazione appaltante o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di requisiti di moralità, competenza e professionalità. Inoltre, la normativa in vigore dispone che i collaudatori che sono dipendenti della stessa amministrazione appartengano a strutture funzionalmente indipendenti. Il nuovo comma 4, fermo restando lo scopo di avere garanzie di imparzialità, detta regole più specifiche per l'individuazione dei collaudatori; pertanto, ad integrazione delle disposizioni attuali, si stabilisce che il numero dei collaudatori sarà tra uno e tre e che costoro, oltre a possedere i requisiti di moralità, competenza e professionalità, dovranno possedere anche una qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto. Peraltro, con riferimento a

settori speciali, almeno uno dei collaudatori dovrà essere individuato tra il personale di amministrazione pubblica.

Venendo ai compensi, in base al **nuovo comma 4-bis**, per il personale della stessa amministrazione l'ammontare è contenuto nell'ambito di un incentivo, mentre per il personale di altre amministrazioni è determinato in relazione al [decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016](#), recante tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.

Il **nuovo comma 4-ter** introduce la possibilità, per lavori di particolare complessità e previa adeguata motivazione, che i collaudatori o le commissioni di collaudo si dotino di una segreteria tecnico-amministrativa, la quale sia in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. I componenti della segreteria tecnico-amministrativa saranno scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione e i relativi oneri saranno a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo.

Il **vigente comma 6 dell'articolo 116 del Codice** prevede una serie di ipotesi di incompatibilità con le funzioni di collaudatore o di verificatore di conformità. La **novella al suddetto comma 6 recata dall'articolo 32 dell'Atto del Governo in esame**, tenendo conto di difficoltà applicative segnalate da amministrazioni locali, elimina l'incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio. Viceversa, si introduce nel comma 6 dell'articolo 116 una nuova ipotesi di incompatibilità, che scatta laddove sussistano conflitti di interesse. In proposito, si ricorda che ai sensi dell'articolo 16 del Codice degli Appalti, si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Articolo 33

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 33** riguarda il subappalto in favore delle piccole e medie imprese, che viene incentivato. La percentuale minima di subappalto riservata alle piccole e medie imprese sarà del 20 per cento sull'importo complessivo del contratto, e potrà salire illimitatamente. Tuttavia, sono previste deroghe in situazioni eccezionali. L'articolo in esame, inoltre, interessa le eventuali revisioni dei prezzi, il trattamento dei dipendenti in subappalto e le certificazioni dei lavori effettuati.

L'**articolo 33 dell'Atto del Governo n. 226** reca alcune modifiche all'**articolo 119 del [Codice degli Appalti](#)**. Le novelle riguardano gli affidamenti di subappalti alle piccole e medie imprese, le eventuali revisioni dei prezzi, il trattamento dei dipendenti in subappalto e le certificazioni dei lavori effettuati.

Tipicamente, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Per mezzo di un **intervento sul comma 2 dell'articolo 119 del Codice**, si dispone che una percentuale dei contratti di subappalto non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili -calcolato in base all'importo complessivo dell'appalto- sia riservata alle piccole e medie imprese. La soglia minima del 20 per cento riservata alle piccole e medie imprese può salire, anche illimitatamente. Come ulteriore incentivo a indirizzare il subappalto verso le piccole e medie imprese, il livello percentuale di subappalto destinato a queste ultime viene posto tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta di appalto. Tuttavia, sono previsti e disciplinati anche i casi in cui la stazione appaltante ritenga impossibile applicare l'obbligo di assegnare alle piccole e medie imprese almeno il 20 per cento del subappalto, a causa dell'oggetto o delle caratteristiche delle prestazioni da subappaltare, o del mercato di riferimento. In questi casi, eccezionali, la stazione appaltante avrà l'obbligo di motivare le proprie valutazioni.

L'articolo 33 dell'Atto del Governo in esame **aggiunge un nuovo comma, numerato 2-bis, all'articolo 119 del Codice. Il nuovo comma 2-bis** impone di inserire le clausole di revisione riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto. Stando alla *Relazione illustrativa* dell'Atto del Governo, in tal modo si mira ad evitare che una revisione prezzi al rialzo prezzi possa essere incamerata interamente ed esclusivamente dall'appaltatore.

L'intervento sul **comma 8 dell'articolo 119 del Codice** corregge un refuso della norma vigente, riguardante l'istituto dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'impresa affidataria o del subappaltatore.

È di natura sostanziale, invece, l'intervento al **comma 12 dell'articolo 119 del Codice**, che salvaguarda gli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere al personale che lavora in subappalto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il secondo periodo del **comma 12 dell'articolo 119 del Codice viene sostituito** e vengono così riformulate le disposizioni del comma relative ai lavoratori in subappalto, recependo osservazioni mosse da taluni operatori in sede di consultazione. Ai sensi della **nuova versione del secondo periodo del comma 12**, il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'articolo 33 integra le prescrizioni del vigente **comma 20 dell'articolo 119 del Codice**, aggiungendo a quest'ultimo comma un nuovo periodo. Pertanto, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione. La *Relazione illustrativa* informa che anche in questa occasione la novella recepisce osservazioni venute dall'esterno, in questo caso dall'ANAC secondo cui, a legislazione vigente, l'affidatario è in condizione di utilizzare, per l'ottenimento della propria qualificazione, lavori non effettuati direttamente, bensì realizzati dai propri subappaltatori.

Articolo 34

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 34** verte sulle modifiche dei contratti in corso di esecuzione delle opere. Si introducono precisazioni sulle nozioni di “circostanze imprevedibili” e di “varianti in corso d’opera”, e si indica una procedura per la verifica e la soluzione di problemi nella progettazione esecutiva che rischiano di pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.

L'**articolo 34 dell'Atto del Governo** in commento **modifica l'articolo 120 del [Codice degli Appalti](#)**, rubricato *Modifica dei contratti in corso di esecuzione*. Per effetto delle novelle, si precisa cosa si debba intendere per “circostanze imprevedibili”, nonché quali casi non possano essere considerati alla stregua di varianti in corso d’opera. Inoltre, una delle novelle indica una procedura per la verifica e la soluzione di problemi nella progettazione esecutiva.

In linea generale, **l'articolo 120, comma 1, del Codice**, dispone che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento in dipendenza, tra l’altro, di varianti in corso d’opera resi necessarie durante l’esecuzione dell’appalto a seguito di circostanze che non erano prevedibili da parte della stazione appaltante. L’introduzione di un **nuovo comma, 15-bis, nell'articolo 120 del Codice**, ridefinisce la nozione di “circostanze imprevedibili”. Oltre alle esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, e fatti salvi ulteriori casi previsti dalla legislazione di settore, saranno considerate circostanze imprevedibili pure gli eventi naturali straordinari e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento, i rinvenimenti imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione, nonché le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti.

Un **altro nuovo comma aggiuntivo, 15-ter**, chiarisce che non costituiranno varianti in corso d’opera le eventuali sopravvenute possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, le quali non siano tali da poter alterare considerevolmente i contenuti progettuali, e neppure gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse in fase di esecuzione, qualora i suddetti interventi possano essere finanziati con le

risorse iscritte nel quadro economico dell'opera e (di nuovo) non alterino considerevolmente i contenuti progettuali.

L'ulteriore comma aggiuntivo **15-quater** stabilisce che errori o omissioni nella progettazione esecutiva tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, saranno oggetto di verifica in contraddittorio tra le stazioni appaltanti, il progettista e l'appaltatore, al fine di individuare tempestivamente soluzioni coerenti con il principio del risultato.

Articoli 35 e 36

(Modifiche agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 35** si occupa di ipotesi di risoluzione del contratto, mentre l'**articolo 36** riguarda le ipotesi di recesso. L'**articolo 35** rende automatica la risoluzione in uno dei casi in cui, a legislazione vigente, la risoluzione è una mera facoltà spettante alle stazioni appaltanti; l'**articolo 36**, invece, apporta una modifica formale alla normativa vigente, a fini di precisazione.

Il **vigente articolo 122, comma 1, del [Codice degli Appalti](#)**, dà facoltà alle stazioni appaltanti di risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più condizioni. Tra queste, l'ipotesi in cui emerga che l'aggiudicatario, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, avrebbe dovuto essere escluso perché già condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che comportano l'esclusione automatica dalle gare di appalto. Dunque, si registrava un'asimmetria tra una mera facoltà e un automatismo. L'**articolo 35, novellando la norma vigente**, rende automatica la risoluzione ai danni dell'aggiudicatario che avrebbe dovuto essere escluso fin dall'inizio.

La **novella recata dall'articolo 36 dell'Atto del Governo n. 226** puntualizza che il riferimento normativo in tema di recesso **all'Allegato II.14 del Codice** in realtà vale esclusivamente per l'**articolo 11 del suddetto Allegato II.14**, e non per l'Allegato nella sua interezza. Si ricorda che l'**articolo 11 dell'Allegato II.14 del Codice** concerne l'indennizzo spettante all'appaltatore qualora la stazione appaltante abbia deciso di recedere dall'appalto.

Articolo 37

(Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 37** reca alcune modifiche all'articolo 125 del Codice degli appalti in relazione all'istituto dell'anticipazione e alle modalità e ai termini di pagamento del corrispettivo.

A tale proposito si ricorda che il sopracitato articolo 125 prevede che per i contratti pluriennali, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

In sede di consultazione sono emerse delle criticità interpretative relative all'applicazione della disciplina dell'anticipazione ai contratti di lavori pluriennali, posto che la disposizione appare dettata per i contratti ad esecuzione periodica e/o continuativa (come per i contratti di servizi e forniture), per i quali, effettivamente, l'anticipazione può essere calcolata in relazione alle prestazioni relative a ciascuna annualità contabile.

Le modifiche introdotte all'articolo 125 comma 1 perseguono, pertanto, tre distinti obiettivi:

- riparametrare le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato, rispetto ai quali si pone l'esigenza di contenere il valore dell'anticipazione, evitando che anticipazioni di importo troppo elevato determinino un disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni, garantendo quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento;
- precisare che nel caso di ricorso all'istituto dell'appalto integrato, l'anticipazione deve essere calcolata e corrisposta in due distinte fasi successive: entro 15 giorni dalla data di inizio delle prestazioni progettuali, per la parte relativa alla progettazione dell'opera; entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, per la parte relativa all'esecuzione dei lavori stessi;
- chiarire, infine, che nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione, il cui ammontare percentuale, a

differenza di quanto previsto dalla precedente formulazione, non è più sempre del 30 per cento, ma varia in funzione decrescente con l'aumentare dell'importo contrattuale.

Da ultimo, precisando espressamente che, in caso di contratti pluriennali, l'anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità solo nei contratti di servizi e forniture, si è inteso confermare per i contratti di lavori, la regola generale in virtù della quale l'anticipazione si calcola in rapporto all'intero valore contrattuale.

Articolo 38

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 38 novella l'articolo 126 del Codice in materia di **disciplina delle penali e dei premi di accelerazione**, in particolare modificando i commi 1 e 2 e introducendo il nuovo comma *2-bis*, con l'obiettivo di **incentivare gli appaltatori a rispettare i tempi di esecuzione dei contratti**. Si prevede in particolare: **l'aumento del range percentuale per il calcolo delle penali**; l'introduzione dell'**obbligo di inserire** nel bando o nell'avviso di indizione della gara **il riconoscimento del premio di accelerazione**; la **possibilità** per le stazioni appaltanti **di prevedere** nel bando o nell'avviso di indizione della gara **il riconoscimento di premiali anche in caso di appalti di servizi e forniture**, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto.

L'articolo 38 modifica l'articolo 126 del Codice, incidendo sui **commi 1 e 2** e inserendovi un nuovo comma (**comma 2-bis**).

Il citato **articolo 126 del Codice** disciplina gli istituti delle **penali e dei premi di accelerazione**. In particolare, il comma 1 prevede che le penali siano calcolate in **misura giornaliera** compresa tra **lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, non potendo comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i tempi di esecuzione dei contratti, la disposizione in esame, con il **comma 1, lettera a)** novella l'articolo 126, comma 1, del Codice al fine di **aumentare il range percentuale per il calcolo delle penali**. Con tale modifica, il valore minimo passa da 0,3 a 0,5 per mille, mentre il valore massimo aumenta dall'1 all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Seguendo la medesima impostazione, la successiva **lettera b)** novella il comma 2 dell'articolo 126 del Codice, il quale, nel disciplinare il c.d. **'premio di accelerazione'** ha introdotto nell'ordinamento il riconoscimento di una premialità in favore dell'appaltatore che esegua i lavori entro un termine inferiore a quello previsto dal contratto.

Nel dettaglio:

- la **lettera b), punto 1**, introduce l'obbligo di inserire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il premio di accelerazione, a differenza di quanto previsto in passato, ove tale previsione era rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti;

- la **lettera b), punto 2**, prevede espressamente che sia la stazione appaltante a stabilire i parametri di calcolo dell'ammontare del premio, introducendo un meccanismo a scaglioni progressivi e temporali, in ragione dell'interesse, sotteso alla commessa pubblica, all'esecuzione anticipata dei lavori;

- la **lettera b), punto 3**, in coordinamento con la modifica di cui al punto 2, prevede:

che l'ammontare del premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante;

quali condizioni per il riconoscimento del premio che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano comunque e in ogni caso garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione;

- la **lettera b), punto 4**, prevede il riconoscimento del premio di accelerazione anche nei casi in cui sia stata legittimamente riconosciuta una proroga dei termini di esecuzione del contratto.

Infine, la **lettera c)** della disposizione in esame inserisce il **nuovo comma 2-bis all'articolo 126 del Codice**, introducendo la possibilità, per le stazioni appaltanti, di stabilire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premiali **anche in caso di appalti di servizi e forniture**, ove ciò sia compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la novella precisa che la determinazione dei casi in cui sia riconosciuto il premio di accelerazione sia effettuato dalla stazione appaltante in modo chiaro e inequivoco, mediante l'indicazione anche delle stesse modalità di calcolo per il suo concreto riconoscimento (che deve comunque avvenire in conformità con i criteri di cui al comma 2).

Articolo 39

(Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 39 modifica l'articolo 141 del Codice (novellandone i commi 3 e 4 e inserendovi il nuovo comma 3-bis) con l'obiettivo di risolvere taluni disallineamenti testuali concernenti l'ambito soggettivo di applicazione del Libro III, nonché le disposizioni generali degli altri Libri del codice applicabili ai settori speciali.

L'articolo 39 novella l'articolo 141 del Codice, che individua l'ambito soggettivo di applicazione del Libro III, nonché le disposizioni generali degli altri Libri del Codice applicabili ai settori speciali.

Le modifiche recate dalla disposizione in esame riguardano i commi 3 e 4 del citato articolo 141, al quale viene peraltro aggiunto il nuovo comma 3-bis.

Il comma 3 del menzionato articolo 141 del Codice indica le disposizioni dei Libri I e II che trovano applicazione anche nell'ambito dei settori speciali. Per quanto concerne l'esecuzione dei contratti, il comma 3, lettera i), dell'articolo 141 stabilisce che si applicano agli appalti nei settori speciali gli articoli 113 (*requisiti per l'esecuzione dell'appalto*), 119 (*subappalto*), 120 (*modifiche dei contratti in corso di esecuzione*) e 122 (*risoluzione*).

In sede di consultazione sono emersi diversi disallineamenti testuali che la disposizione in commento si propone di superare.

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a) modifica il menzionato comma 3 dell'articolo 141 del Codice, in particolare:

- introducendo il riferimento agli articoli 106 e 117 in materia di garanzie, al fine di uniformare la disciplina dei settori ordinari a quelli speciali. In tal modo si consente, rileva la Relazione illustrativa, anche agli operatori economici operanti nei settori speciali, di poter usufruire dei benefici previsti dal Codice (ad es., lo svincolo progressivo delle fidejussioni prestate);
- introducendo il riferimento alla disciplina del collaudo (articolo 116) anche ai settori speciali, ovvero estendendo, facendo comunque salve eventuali ulteriori discipline amministrative di dettaglio, anche per le predette fattispecie, l'applicabilità del procedimento di collaudo proprio dei settori ordinari. Anche in esito alle consultazioni, precisa la Relazione illustrativa, è apparso necessario assicurare in tutti i settori (ordinari e speciali) un uniforme

accertamento delle caratteristiche tecniche e qualitative delle opere prima della loro messa in esercizio, secondo controlli e verifiche minime standard;

- circoscrivendo l'applicazione dell'articolo 120, escludendo nelle fattispecie di cui al presente articolo, l'applicazione del comma 2 dell'articolo 120 (in base al quale sono consentite modifiche in corso di esecuzione, per lavori supplementari e per le varianti in corso d'opera, entro il limite del 50% del valore iniziale del contratto, in applicazione di quanto previsto dalla [Direttiva 2014/24](#)), posto che tale previsione non è contenuta nella [Direttiva 2014/25](#) afferente ai settori speciali;
- introducendo il riferimento alla disciplina dell'articolo 125, al fine di assicurare, durante l'esecuzione dell'appalto, l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione;
- introducendo il riferimento agli articoli da 215 a 219 del Codice, al fine di chiarire che la disciplina relativa ai CCT si applica anche ai settori speciali.

La **lettera b)** introduce il nuovo **comma 3-bis all'articolo 141 del Codice**, prevedendo che per i servizi di ricerca e sviluppo trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 135 del Codice (dedicato ai servizi di ricerca e sviluppo), in analogia con quanto previsto dall'articolo 114, comma 6, del Codice previgente.

Infine la **lettera c)** modifica il **comma 4 dell'articolo 141 del Codice** con l'obiettivo di risolvere un mancato coordinamento delle previsioni contenute in tale comma e nell'articolo 162, comma 1, del Codice. Il richiamato articolo 162 disciplina la possibilità riconosciuta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti nei settori speciali, di gestire e istituire sistemi di qualificazione degli operatori economici, in continuità con il diritto europeo. Diversamente, il vigente articolo 141 riconosce tale possibilità alle sole imprese pubbliche e ai soli soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi. La novella in esame, pertanto, modifica il comma 4 dell'articolo 141, **sostituendo il riferimento alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi con quello alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti nei settori speciali**, a tal fine coordinando le disposizioni richiamate.

Articolo 40

(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 40 inserisce il nuovo **comma 2-bis** all'articolo 147 del Codice al fine di **escludere dall'applicazione** del medesimo Codice **i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia** da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al settore dell'elettricità, in linea con le vigenti disposizioni europee.

L'articolo 40 **novella l'articolo 147 del Codice**, recante la disciplina del **settore speciale dell'elettricità**, con l'introduzione del **nuovo comma 2-bis**.

La modifica in esame ha l'obiettivo di **escludere dall'applicazione del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia** da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al **settore dell'elettricità**, in linea con la vigente normativa europea.

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa, in sede di consultazione è emerso che nel vigente articolo 147 del Codice non è presente il riferimento, quanto al perimetro di applicazione agli appalti strumentali da un punto di vista funzionale, al settore speciale dell'elettricità, relativo alla mancata applicazione delle disposizioni del Codice ai contratti stipulati "*per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività*" nel settore elettricità.

Analoga previsione è invece presente, per i **settori del gas e del calore**, all'articolo 146 del Codice.

Si ricorda, peraltro, che l'articolo 23, paragrafo 1, lettera *b*), della [Direttiva 2014/25/UE](#) prevede la menzionata esenzione sia per i settori '**gas ed energia termica**', che per il settore '**elettricità**'.

Articolo 41

(Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 41 novella l'articolo 162 del Codice al fine di reintrodurre, nella disciplina dei **sistemi di qualificazione degli operatori economici**, conformemente alla normativa europea, la **facoltà** per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o di altro organismo terzo**, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

L'articolo 41 interviene sull'articolo 162, comma 1, del Codice che, in materia di **settori speciali**, disciplina i **sistemi di qualificazione degli operatori economici**.

Inserendo un periodo finale al predetto comma 1, l'articolo in esame reintroduce la **disposizione** già contenuta nell'articolo 134 del D. Lgs. n. 50 del 2016, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 77 della [Direttiva 2014/25/UE](#), che prevede la **possibilità** per gli enti aggiudicatori **di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante** o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone **idonea comunicazione agli operatori economici** interessati.

Articolo 42

(Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 42** novella l'**articolo 169 del Codice**, concernente le cd. **'procedure regolamentate'** (procedure di gara precedute dall'adozione di atti interni con i quali le stazioni appaltanti o gli enti concedenti adottano una propria disciplina in merito alle cause di esclusione e ai criteri di selezione, sulla cui base svolgono le procedure di gara) al fine di **specificare** che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono **stabilire preventivamente quali condotte costituiscono 'gravi illeciti professionali'**.

L'**articolo 42** interviene sull'articolo 169 del Codice, che disciplina le c.d. 'procedure regolamentate', ovvero le procedure di gara precedute dall'adozione di atti interni con i quali le stazioni appaltanti o gli enti concedenti adottano una propria disciplina in merito alle cause di esclusione e ai criteri di selezione e sulla base di tale disciplina svolgono le procedure di gara.

In particolare, **la modifica interessa il comma 1 del predetto articolo 169** del Codice, il quale prevede che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano elaborare proprie regole in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come 'grave illecito professionale', ai sensi degli articoli 94 e seguenti.

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa, in sede di consultazione è emersa la necessità di chiarire la portata applicativa della previsione, riconducendo la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, al fine di assicurarne un'equilibrata applicazione in tutti i settori, nell'interesse tanto delle imprese, quanto delle amministrazioni appaltanti.

Con l'obiettivo di evitare dubbi interpretativi e nell'ottica di una complessiva armonizzazione del sistema, la **modifica introdotta dall'articolo in esame al comma 1 dell'articolo 169 del Codice** è volta a specificare che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono 'gravi illeciti professionali' agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98, purché nel rispetto dei principi generali indicati dal medesimo articolo 98.

Articolo 43

(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 43** novella l'articolo 172 del Codice al fine di **correggere un errore materiale di richiamo normativo della disposizione**, la quale - nell'ambito dei settori speciali - prevede in capo agli enti aggiudicatori l'obbligo di relazionare e rilevare in un unico documento le informazioni delle procedure indette. La novella è finalizzata a sostituire il riferimento ivi contenuto all'articolo 76 (relativo alle procedure negoziate non precedute da una gara nei settori ordinari) con l'articolo 158 (che disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei settori speciali).

L'**articolo 43** modifica l'**articolo 172 del Codice**, che, nell'ambito dei settori speciali, prevede in capo agli enti aggiudicatori il generale obbligo di relazionare e rilevare in un unico documento le informazioni delle procedure indette.

Il comma 1 della richiamata disposizione, infatti, stabilisce che gli enti aggiudicatori debbono conservare le informazioni sugli appalti, accordi quadro e sui sistemi dinamici di acquisizione. Tali informazioni devono essere tali da consentire agli enti aggiudicatori di giustificare le principali decisioni adottate, riguardanti:

- a) la qualificazione, la selezione e l'aggiudicazione nei confronti degli operatori economici;
- b) l'utilizzo di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 76;
- c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del codice;
- d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione sono stati usati mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici.

In particolare, l'articolo in esame **modifica il comma 1, lettera b) del citato articolo 172** al fine di sostituire il riferimento ivi contenuto all'articolo 76 (relativo alle procedure negoziate non precedute da una gara nei settori ordinari) con l'articolo 158 (che disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei settori speciali).

Articolo 44

(Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 44, al fine – evidenziato nella relazione illustrativa – di evitare dubbi interpretativi, chiarisce che il partenariato pubblico-privato (PPP) di tipo contrattuale **comprende** anche le figure della **concessione nella forma della finanza di progetto**.

La relazione illustrativa evidenzia che la precisazione in questione è coerente “sia con la collocazione sistemica del Titolo IV (dedicato alla finanza di progetto), che segue il Titolo III dedicato alle concessioni e precede i successivi Titoli dedicati alla locazione finanziaria e al contratto di disponibilità” e sia con quanto indicato nella relazione illustrativa dell'articolo 193 del Codice, che precisa che per “lo strumento della finanza di progetto, la relativa disciplina è stata innanzitutto più correttamente collocata in seno alla Parte II del Libro IV, dedicata ai contratti di concessione (trattandosi di una particolare modalità di finanziamento delle concessioni)”.

Si ricorda che nel vigente Codice dei contratti pubblici, la “concessione per finanza di progetto” è una modalità di partenariato pubblico-privato (PPP) in cui un operatore economico (concessionario) si assume la responsabilità di finanziare, progettare, realizzare e gestire un'opera o un servizio pubblico. In cambio, il concessionario ottiene il diritto di gestire l'opera o il servizio e di percepire i relativi ricavi, assumendosi il rischio operativo associato. La finanza di progetto è disciplinata dagli articoli 193, 194 e 195 del D.Lgs. 36/2023, collocati nella Parte II del Libro IV, dedicata ai contratti di concessione. Questa collocazione riflette la natura della finanza di progetto come specifica modalità di finanziamento delle concessioni.

Secondo l'articolo 193, gli operatori economici possono presentare proposte per la realizzazione in concessione di lavori o servizi, anche se non presenti negli strumenti di programmazione dell'ente concedente. La proposta deve includere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

L'ente concedente valuta la fattibilità della proposta entro 90 giorni e, se la ritiene di pubblico interesse, la pone a base di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il proponente ha il diritto di prelazione, potendo adeguare la propria offerta a quella risultata migliore in gara.

Per quanto riguarda le modifiche recate dallo schema di decreto in esame in materia di partenariato pubblico-privato si rinvia alla scheda sugli articoli 45 e 49-51 del presente dossier.

Articoli 45 e 49-51

(Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e conseguenti modifiche di coordinamento formale, in materia di partenariato pubblico-privato)

L'**articolo 45** modifica l'iter che gli enti concedenti interessati a sviluppare operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) devono seguire nonché la disciplina in materia di monitoraggio di tali operazioni (lettere da a) a d)). Viene inoltre introdotta una disposizione (lettera e)) che prevede l'approvazione di contratti-tipo in materia di PPP.

Gli **articoli 49, 50 e 51** recano modifiche di coordinamento formale conseguenti alla novella operata dalla citata lettera e).

Le modifiche recate dall'articolo 45

Le **lettere a) e b)** del comma 1 dell'articolo in esame sostituiscono il comma 3 dell'art. 175 del Codice – che disciplina l'iter che **gli enti concedenti interessati a sviluppare progetti secondo la formula del PPP devono seguire qualora** tali progetti siano di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato e per essi **non sia previsto il parere del CIPRESS** – con due nuovi commi 3 e 3-*bis*.

Il testo vigente del comma 3 disciplina sia il caso di progetti il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia compreso tra 50 e 250 milioni di euro, sia il caso in cui il citato ammontare sia pari o superiore a 250 milioni di euro.

Il nuovo testo previsto dalle lettere a) e b) in esame, invece, tratta distintamente le citate classi di importo:

- il nuovo testo del comma 3 disciplina i **progetti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro;**

Per tali progetti, rispetto al testo vigente viene stabilito che il **parere** non è reso dal CIPRESS, sentito il NARS, ma è **reso** direttamente **dal NARS**. Un'altra differenza rispetto al testo vigente risiede nel fatto che viene precisato che il parere in questione è **non vincolante**. Viene inoltre introdotto un periodo, non presente nel testo vigente, in base al quale, **qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione**, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.

- il nuovo comma 3-*bis* disciplina invece i **progetti di importo pari o superiore a 50 milioni e inferiore a 250 milioni di euro**. La principale differenza rispetto al testo vigente risiede nella modifica dell'organo a cui compete l'emissione del parere: viene infatti previsto che il **parere** non è **reso** dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), bensì **unicamente dalla RGS**. Viene inoltre introdotta una precisazione, in base alla quale tale parere riguarda, in particolare, l'**allocazione dei rischi e i profili contabili**.

La **lettera c)**, per ragioni di **coordinamento del testo**, dispone l'abrogazione del comma 4 dell'art. 175 del Codice. Tale comma fa infatti riferimento al "parere del DIPE di cui al comma 3", ma tale parere non è più contemplato dal nuovo testo del comma 3 citato.

La **lettera d)** reca una modifica formale al n. 1), mentre al n. 2) interviene sulla disposizione in materia di **monitoraggio delle operazioni di PPP** recata dal comma 7 dell'art. 175 del Codice.

Il testo vigente, in base al quale che gli enti concedenti devono provvedere alla **trasmissione** (mediante il portale sul monitoraggio dei contratti di PPP istituito presso la Ragioneria generale dello Stato) **delle informazioni sui contratti stipulati**, viene integrato dalla disposizione in esame al fine di precisare che la trasmissione in questione:

- riguarda i contratti **che prevedono la realizzazione di opere o lavori**;
- **è condizione di efficacia** dei contratti stessi.

La relazione illustrativa motiva l'integrazione testé illustrata in considerazione della "rilevanza del monitoraggio delle operazioni di PPP, in particolar modo con riferimento al monitoraggio dell'impatto delle spese di investimento sull'indicatore della spesa netta, come richiesto dalle nuove regole della Governance europea".

La **lettera e)** inserisce un comma 9-*bis* all'art. 175 del Codice, in base al quale il DIPE, di concerto con l'ANAC e con la RGS, approva **contratti-tipo in materia di PPP**.

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame è finalizzata ad approntare "misure di semplificazione e armonizzazione della normativa, attraverso il rinvio ai contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato" e che il coinvolgimento della RGS è volto a "verificare la coerenza di tali 'format' con le regole Eurostat ed evitare effetti negativi sulla finanza pubblica".

Le modifiche di coordinamento formale recate dagli articoli 49-51

In conseguenza della novella operata dalla lettera e) poc'anzi illustrata, gli articoli 49, 50 e 51 provvedono a modificare, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 197, 201 e 202 del Codice in cui si fa riferimento ai “contratti-tipo redatti dall’Autorità di regolazione del settore”, al fine di precisare che tali contratti-tipo (in virtù della novella recata dalla richiamata lettera e)) non sono redatti dall’Autorità di regolazione del settore (cioè l’ANAC), ma dal DIPE, di concerto con l’ANAC e con la RGS.

Articolo 46

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 46** interviene sulla definizione del rischio operativo (che viene trasferito al concessionario all'atto dell'aggiudicazione di una concessione) al fine di allinearla a quanto previsto dalla legislazione eurounitaria.

L'articolo in esame riscrive la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 177 del Codice, al fine di allineare i confini del **rischio operativo** in essa definiti, a quanto enunciato nel 20° considerando della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

In tale considerando viene infatti affermato che “un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti. Rischi come quelli legati a una cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore economico o a cause di forza maggiore non sono determinanti”.

Tali esclusioni, già previste dal testo vigente del comma 3 dell'art. 177 del Codice, sono confermate dalla riscrittura in esame, mentre viene **eliminata la parte del comma 3**, che non trova corrispondenze nella direttiva, **in base alla quale il rischio operativo** considerato come **rilevante** ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione “**è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti**”.

Articolo 47

(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 47** interviene sulla disciplina della revisione del contratto di concessione nei casi di opere di interesse statale o finanziate con contributo a carico dello Stato, attribuendo solamente al NARS il compito di valutare la revisione stessa. Sono inoltre introdotte disposizioni volte a disciplinare anche la revisione in caso di opere che non sono né di interesse statale né finanziate con contributo a carico dello Stato, prevedendo anche in tali casi un parere (ma non obbligatorio né vincolante) del NARS.

L'articolo in esame riscrive il comma 3 dell'art. 192 del Codice, ove si subordina alla previa valutazione del DIPE la **revisione del contratto di concessione nei casi di opere di interesse statale o finanziate con contributo a carico dello Stato**.

Il nuovo testo del comma 3, come riscritto dall'articolo in esame, elimina la valutazione del DIPE (che in base al testo vigente deve avvenire dopo aver sentito il NARS, il quale esprime un parere di concerto con la RGS) e prevede che la revisione in questione sia **subordinata** direttamente **al parere del NARS**.

In relazione al parere del NARS viene precisato che lo stesso è **vincolante** e viene inoltre **eliminato il concerto con la RGS**.

La riscrittura in esame introduce inoltre ulteriori periodi, non previsti dal testo vigente, volti a disciplinare “gli altri casi”, cioè la **revisione in caso di opere che non sono né di interesse statale né finanziate con contributo a carico dello Stato**.

In tali casi viene previsto che è **facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS**.

Viene inoltre stabilito che, qualora l'ente concedente intenda **discostarsi dal parere** reso, è tenuto a darne **adeguata motivazione**, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.

Articolo 48

(Sostituzione dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 48** riscrive interamente la disciplina della procedura di affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto, di cui all'art. 193 del Codice, in particolare provvedendo a distinguere, e regolare con due discipline separate, i casi di finanza di progetto su iniziativa privata da quelli su iniziativa dell'ente concedente.

Di seguito si illustra il contenuto del nuovo testo dell'art. 193 del Codice, evitando di soffermarsi sulle disposizioni sostanzialmente identiche a quelle vigenti e focalizzando l'attenzione sulle principali differenze previste dalla riscrittura in esame.

Prima di tale illustrazione, si fa notare che la relazione illustrativa sottolinea che la nuova disciplina della procedura di affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto, risultante dalla riscrittura dell'art. 193 del Codice, mira "a rendere effettivamente applicabile l'istituto della finanza di progetto, fornendo agli enti concedenti e agli operatori economici un quadro normativo chiaro ed esaustivo per l'applicazione dell'istituto", nonché a "garantire massima trasparenza su tutte le fasi della procedura".

La stessa relazione sottolinea che "l'istituto del *project financing* rientra, trasversalmente, anche all'interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, nell'ambito delle misure per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche ('M1C2-11-12 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza' sia della 'M1C1-73-*quinquies* Riforma 1.10')" e che con la riscrittura in esame "anche alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione INFR (2018)2273 (...) sono state introdotte specifiche disposizioni per assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte relative al progetto di fattibilità".

In merito ai citati traguardi del PNRR, si ricorda che le *milestone* M1C2-11-12 prevedono una serie di obiettivi da raggiungere, nel settore stradale, attraverso la legge sulla concorrenza (obiettivi che sono perseguiti dagli articoli 1-16 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, attualmente all'esame della Camera - [A.C. 2022](#)), mentre la *milestone* M1C1-73-*quinquies* prevede l'obiettivo della "entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti volte a rafforzare l'efficienza e la concorrenza, in particolare per accrescere la contendibilità delle concessioni".

Finanza di progetto su iniziativa privata o su iniziativa dell'ente concedente (comma 1 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 1** dell'art. 193 del Codice – che non trova corrispondenze nel testo vigente – è volto a chiarire la distinzione tra l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto su iniziativa privata (anche per proposte non incluse nella programmazione del PPP) o su iniziativa dell'ente concedente (per proposte incluse nella programmazione del PPP), nonché a consentire di individuare le due distinte discipline applicabili.

Tale comma 1 dispone infatti che l'**affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto** (d'ora in poi anche indicata con la sigla PF, acronimo del corrispondente anglosassone *project financing*) può avvenire:

- **su iniziativa privata**, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del PPP di cui all'art. 175, comma 1, del Codice; in tal caso la disciplina applicabile è quella delineata nei commi 3-15 del nuovo testo dell'art. 193 in questione;
- **o su iniziativa dell'ente concedente**, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella citata programmazione del PPP; in tal caso la disciplina applicabile è quella delineata nei commi 16-17 del nuovo testo dell'art. 193.

Si fa notare che tale doppio binario è già previsto dal testo vigente (si vedano i commi 1 e 11 di tale testo), ma il nuovo testo del comma 1 rende più evidente e precisa la distinzione tra i due casi. Inoltre (v. *infra*) i commi 16 e 17 del nuovo testo – come evidenzia la relazione illustrativa – disciplinano “in maniera puntuale l'alternativa procedura della finanza di progetto ad iniziativa pubblica”. La relazione illustrativa sottolinea che “la possibilità di optare tra due procedure diverse consente agli enti concedenti di adeguare l'applicazione della finanza di progetto alle diverse tipologie di appalti (indicativamente, la procedura ad iniziativa di parte appare più idonea alle infrastrutture puntuali, mentre la procedura ad iniziativa pubblica è preferibile nell'ipotesi di infrastrutture a rete)”.

Manifestazione di interesse (comma 2 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 2** dell'art. 193 del Codice – che non trova corrispondenza nel testo vigente – esplicita (come evidenziato dalla relazione illustrativa) “la **fase della c.d. ‘manifestazione di interesse’**, presentata da un operatore economico senza contestuale trasmissione di un progetto, che comunque comporterebbe puntuali obblighi di trasparenza a carico degli enti concedenti”.

Tale comma 2 dispone infatti che:

- ai fini della presentazione di una proposta ai sensi del comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta;

- l'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, trasmette all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà **adeguata comunicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"** del proprio sito istituzionale.

La relazione illustrativa sottolinea che "dopo la fase eventuale della manifestazione d'interesse, la procedura si differenzia a seconda dell'iniziativa pubblica o privata".

Ruolo delle camere di commercio (comma 14 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 14** dell'art. 193 del Codice riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dal comma 10 del testo vigente, che consentono alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di **aggregarsi alla presentazione delle proposte**.

In ragione della netta distinzione delle discipline relative al PF su iniziativa privata e al PF su iniziativa dell'ente concedente e del nuovo impianto procedurale previsto nel caso di PF su iniziativa privata, nel fare riferimento alle proposte succitate, il comma in esame precisa che le proposte di cui trattasi sono **quelle di cui ai commi 3 e 4** (cioè le proposte del "promotore" e dei "proponenti", v. *infra*) **e 16** (cioè le proposte presentate nel PF su iniziativa dell'ente concedente, v. *infra*).

PF su iniziativa privata (commi 3-15 dell'art. 193 del Codice)
--

Proposta del promotore (commi 3 e 4 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 3** dell'art. 193 del Codice (e a seguire i successivi commi fino al comma 15) delinea la procedura di PF su iniziativa privata, riproducendo in gran parte i contenuti del testo vigente del comma 1. Le principali differenze risiedono:

- nell'introduzione di un periodo volto a precisare che le **proposte presentate dagli operatori economici non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse** (del resto il comma 2 prevede che la fase della c.d. manifestazione di interesse sia solo

eventuale) e alla **preventiva pubblicazione di un avviso** (che invece è prevista, dal comma 16, per il PF su iniziativa dell'ente concedente);

- nella precisazione che le proposte in questione sono presentate dagli operatori economici **in qualità di promotore**;

- nella precisazione, relativamente ai contenuti delle proposte presentate dagli operatori economici, che il **progetto di fattibilità** (già previsto dal testo vigente come parte della proposta) dev'essere **redatto in coerenza con il nuovo articolo 6-bis dell'allegato I.7** (introdotto dall'art. 68, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto), che individua il contenuto informativo minimo di tale progetto nei casi di PF. Viene inoltre precisato che le proposte in questione devono contenere anche l'**indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore**.

In relazione alla **proposta del promotore**, si segnala che il nuovo **comma 4** dell'art. 193 – che non trova corrispondenza nel testo vigente – dispone che tale proposta è **pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”** del sito istituzionale dell'ente concedente.

Proposte di altri operatori economici diversi dal promotore (comma 4 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 4** dell'art. 193 del Codice – che, come poc'anzi ricordato, non trova corrispondenza nel testo vigente – disciplina la presentazione da parte di altri operatori economici, **in qualità di proponenti**, di proposte relative al medesimo intervento per il quale è stata presentata la proposta del promotore.

Il comma 4 dispone che:

- l'ente concedente provvede (unitamente alla pubblicazione della proposta del promotore) ad indicare un **termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione delle proposte** dei succitati proponenti;

- tali proposte sono **redatte nel rispetto** delle disposizioni **del comma 3**.

Individuazione delle proposte ritenute di interesse pubblico (comma 5 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 5** dell'art. 193 del Codice – che non trova corrispondenza nel testo vigente – dispone che, **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine (previsto dal comma 4) di presentazione delle proposte dei proponenti, l'ente concedente:

- **individua una o più proposte** (tra quelle presentate dal promotore e dai proponenti) ritenute di interesse pubblico, sulla base dei criteri di selezione indicati nel medesimo comma;

- **pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai soggetti interessati le proposte selezionate.**

Valutazione della fattibilità delle proposte (comma 6 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 6** dell'art. 193 del Codice ripropone, in buona parte, le disposizioni recate dal comma 2 del testo vigente.

Le principali differenze rispetto al testo vigente risiedono nel fatto che la valutazione della fattibilità, effettuata dall'ente concedente:

- **riguarda tutte le proposte ritenute di interesse pubblico** (in base a quanto stabilito dal precedente comma 5);
- avviene **anche in forma comparativa**;
- deve concludersi **entro 60 giorni, differibili fino a 90 giorni per comprovate esigenze istruttorie**;

In relazione a tale ultimo punto, si fa notare che il testo vigente prevede un unico termine (pari a 90 giorni) per la valutazione della proposta. Si fa inoltre notare che il termine previsto dal testo vigente decorre dalla data di presentazione della proposta, mentre il nuovo termine di 60 giorni succitato sembra decorrere (*in proposito si valuti l'opportunità di riformulare la norma al fine di precisarlo chiaramente*) dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente concedente delle proposte ritenute di interesse pubblico.

Il nuovo testo del comma 6 introduce inoltre un periodo che stabilisce che resta ferma la **facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare**.

In proposito la relazione illustrativa – che pare scritta in epoca antecedente alla stesura definitiva del presente schema di decreto – sottolinea che “il comma in esame precisa che se la valutazione ha ad oggetto una sola proposta (in realtà la norma fa riferimento a tutte le proposte selezionate, *n.d.r.*), di particolare complessità, l'ente concedente può indire, anche su richiesta dell'aggiudicatario, una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in realtà la norma non sembra limitare il ricorso alla conferenza di servizi nei soli casi “di particolare complessità”; espressione che tra l'altro non è mai utilizzata dalla norma stessa, *n.d.r.*), finalizzata a indicare le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, per l'approvazione del relativo progetto di fattibilità”. Quanto evidenziato dalla relazione non è però desumibile dal tenore letterale della disposizione.

***Approvazione del progetto di fattibilità della proposta selezionata
(comma 7 dell'art. 193 del Codice)***

Il nuovo **comma 7** dell'art. 193 del Codice ripropone la disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 2 del testo vigente, secondo cui il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

Tale disposizione viene integrata con ulteriori periodi. Di particolare rilevanza è il primo periodo del comma in esame, che dispone che il **progetto di fattibilità selezionato** ai sensi del comma 6 è **integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato I.7** (che disciplina l'elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica) ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione.

Bando di gara (comma 8 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 8** dell'art. 193 del Codice ripropone le disposizioni recate dal comma 3 del testo vigente, secondo cui:

- il **progetto di fattibilità approvato** è **posto a base di gara** nei tempi previsti dalla programmazione;
- il criterio di aggiudicazione è **l'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Rispetto al testo vigente viene introdotto un periodo (v. secondo periodo del nuovo testo) che – come evidenziato dalla relazione illustrativa – assicura “l'assolvimento delle disposizioni in materia di **obblighi di trasparenza** (...) alla luce di quanto disposto dalle disposizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e tenuto conto delle opportune deroghe, in *subiecta materia*, introdotte in relazione ai contratti segreti”.

Presentazione delle offerte e aggiudicazione (commi 10, 11, 13 e 15 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 10** dell'art. 193 del Codice – che ripropone in gran parte le disposizioni recate dal comma 5 del testo vigente, nonché la norma sulle garanzie a corredo dell'offerta recata dal primo periodo del vigente comma 6 – disciplina le **modalità di presentazione dell'offerta** da parte dei concorrenti e i **contenuti** dell'offerta stessa.

Rispetto al testo vigente, che fa riferimento ai “concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando”, il nuovo testo precisa che oltre al promotore è compreso anche il proponente (in conseguenza del nuovo impianto procedurale introdotto dall'articolo in esame) e che i requisiti previsti dal bando sono quelli soggettivi.

Il successivo **comma 11**, che disciplina l'**esame delle offerte** e la **nomina dell'aggiudicatario** da parte dell'ente concedente, riproduce senza variazioni di rilievo il disposto del vigente comma 7.

Il **comma 13** – che riproduce grosso modo quanto già previsto dal testo vigente del comma 9 – consente all'ente concedente di prevedere **criteri di aggiudicazione premiali** in relazione agli **obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione**.

Il successivo **comma 15** ripropone, senza variazioni degne di rilievo, le disposizioni recate dai periodi secondo, terzo e quarto del vigente comma 6, relative alle **garanzie che deve prestare il soggetto aggiudicatario**.

Diritto di prelazione (commi 9 e 12 dell'art. 193 del Codice)

Il nuovo **comma 9** dell'art. 193 del Codice ripropone le disposizioni recate dal comma 4 del testo vigente. Un'importante differenza riguarda l'esercizio del diritto di prelazione. Mentre il testo vigente stabilisce che nel bando l'ente concedente dispone che il diritto di prelazione può essere esercitato dal promotore, il nuovo testo precisa che tale diritto **può essere esercitato:**

- **anche dal proponente;**

Tale estensione sembra essere conseguente al nuovo impianto procedurale introdotto dall'articolo in esame, in base al quale (lo si ricorda) il progetto di fattibilità approvato è quello risultante dalla selezione di tutte le proposte presentate (sia quella del "promotore", sia quelle dei "proponenti").

- **nei termini previsti** dal comma 12 (vale a dire entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione).

Il **comma 12** disciplina le **modalità per l'esercizio del diritto di prelazione** e gli **effetti conseguenti**, riproducendo fedelmente le disposizioni recate dal testo vigente. L'unica differenza risiede nel fatto che, ogni volta che la norma vigente fa riferimento al promotore, il nuovo testo aggiunge il riferimento anche al proponente, sempre in conseguenza del nuovo impianto procedurale introdotto dall'articolo in esame.

PF su iniziativa dell'ente concedente (commi 16-17 dell'art. 193 del Codice)
--

Il nuovo **comma 16** dell'art. 193 del Codice ripropone, ampliandole, le disposizioni del vigente comma 11, in base al quale l'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare progetti inclusi negli strumenti di programmazione del PPP.

Nel riprodurre tale disposizione, il nuovo comma 16 precisa che:

- la sollecitazione deve avvenire mediante **avviso pubblico**;
- i **privati interessati, entro un termine non inferiore a 60 giorni** (decorrenti dalla data dell'avviso), **devono presentare proposte** redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3 (cioè delle disposizioni che, nell'ambito delle norme relative al PF su iniziativa privata, disciplinano la proposta del promotore).

Nell'illustrare il comma in esame, la relazione illustrativa sottolinea che tale comma "disciplina nel dettaglio l'istituto giuridico della finanza di progetto a iniziativa pubblica, che si verifica allorché l'ente concedente, anche tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse presentate ai sensi del nuovo comma 2, sollecita i privati a farsi promotori di iniziative (...)".

- gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire **integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte**. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono **rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale**.

Il successivo **comma 17**, che non trova corrispondenze nel testo vigente, **disciplina** – come evidenziato dalla relazione illustrativa – **“il prosieguo dell'iter procedimentale** relativo alla c.d. iniziativa pubblica” indicando le disposizioni che regolamentano il PF su iniziativa privata che devono essere seguite anche nel caso di “iniziativa pubblica”.

Articolo 52

(Modifiche all'art. 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 52** reca modifiche di raccordo tra le disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici e il Codice del processo amministrativo finalizzate a sopprimere i riferimenti alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana quali mezzi di pubblicità dei bandi o avvisi di gara.

L'**articolo 52** novella l'art. 209, comma 1, lettera b), del Codice, il quale reca a sua volta alcune modifiche di raccordo tra le disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici e il Codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 104/2010.

In particolare, le modifiche sono finalizzate a **sopprimere**, ai commi 1 e 6 dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, come sostituito dall'art. 209 del nuovo Codice dei contratti pubblici, **i riferimenti alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana** quali **mezzi di pubblicità** dei bandi o avvisi di gara, ai fini dell'inefficacia del contratto per violazione dell'obbligo di pubblicazione.

Le modifiche sembrano avere come effetto quello di prevedere un obbligo di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara senza specificare le sedi ufficiali in cui tale pubblicazione deve aver luogo.

La relazione illustrativa segnala che la modifica è finalizzata ad "allineare la disciplina in materia di pubblicazione degli atti di gara con le disposizioni interne al Codice".

Articoli 53–56 e 84
*(Modifiche agli articoli 215, 216, 217 e 219 e sostituzione
dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in
materia di collegio consultivo tecnico)*

Gli **articoli da 53 a 56** recano modifiche agli articoli 215, 216, 217 e 219 volte a: chiarire che l'istituto del collegio consultivo tecnico trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione; escluderne l'obbligatorietà per i contratti di forniture e servizi; precisarne l'ambito oggettivo delle attività nei casi di rilascio dei pareri obbligatori; specificare che se le parti convengono che le determinazioni del collegio possano assumere natura di lodo contrattuale sia preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve; prevedere che l'acquisizione del parere del collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale; precisare i casi in cui è esclusa la possibilità che la pronuncia del collegio assuma natura di lodo contrattuale; e dettare norme in materia di scioglimento del collegio consultivo tecnico.

L'**articolo 84** sostituisce interamente l'allegato V.2 - Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico, al fine di risolvere talune criticità operative.

L'**articolo 53** dello schema in esame novella l'art. 215, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 al fine di:

- chiarire che l'istituto del **collegio consultivo tecnico** (d'ora in avanti CCT) trova applicazione sia nei **contratti di appalto che in quelli di concessione** e che esso è formato, secondo le modalità dell'Allegato V.2, in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione (**lettera a**);
- **escludere l'obbligatorietà** del collegio consultivo tecnico **per i contratti di forniture e servizi**, restando lo stesso obbligatorio per i soli contratti di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, inclusi quelli realizzati tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea (**lettera b**).

L'[articolo 215 del Codice](#) dei contratti pubblici disciplina l'istituzione del collegio consultivo tecnico (CCT) quale organo consultivo, di mediazione e conciliazione, destinato, quale metodo di risoluzione delle controversie alternativo al rimedio giurisdizionale, a prevenire le controversie che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, o comunque consentirne una rapida risoluzione. Ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 (che è oggetto di integrale

sostituzione da parte dell'art. 84 dello schema in esame: v. *infra*). La relazione illustrativa ricorda che l'istituzione del collegio consultivo tecnico "costituisce il rimedio generale per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto".

L'**articolo 54** novella l'art. 216, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023, in materia di pareri obbligatori del CCT, al fine di:

- eliminare, in coerenza con le modifiche apportate all'art. 215 del Codice, l'obbligatorietà della acquisizione del parere del CCT nei casi di contratti relativi a servizi e forniture;
- **precisare l'ambito oggettivo delle attività** del CCT nei casi di rilascio dei pareri obbligatori, prevedendo che nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o di una determinazione del collegio;

Il testo vigente del comma 1 dell'art. 216 del Codice stabilisce che l'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo.

- specificare che se le parti convengono che le determinazioni del collegio possano assumere **natura di lodo contrattuale** ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., sia **preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario** per la decisione sulle riserve;

L'[art. 808-ter](#) (arbitrato irrituale) del codice di procedura civile prevede che le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis (secondo cui il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria), la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

Si ricorda che l'art. 210 del Codice disciplina le modalità per il raggiungimento dell'accordo bonario per i lavori affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, mentre l'art. 211 stabilisce che le disposizioni dell'art. 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

- prevedere che l’acquisizione del parere del collegio sia sempre **obbligatoria** nei casi di **risoluzione contrattuale**;
- modificare conseguentemente la rubrica dell’art. 216 in “*Pareri e determinazioni obbligatorie*”.

L’**articolo 55** novella l’art. 217, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023 al fine di prevedere che la possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è **esclusa** non solo (come previsto attualmente) nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori ma **anche nel caso di richiesta di parere sulla risoluzione**.

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 217 del Codice dispone che quando l’acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell’insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto.

L’**articolo 56** novella l’art. 219 del D. Lgs. 36/2023 aggiungendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-*bis*, in materia di **scioglimento del collegio consultivo tecnico**.

Il comma 1 dell’art. 219 prevede che il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

Il nuovo comma 1-*bis* prevede che il contratto **si considera eseguito** alla data della **sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione**, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia.

Infine, l’**articolo 84** dello schema in esame sostituisce interamente l’**allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico**, di cui all’art. 215, comma 1, del Codice.

La relazione illustrativa evidenzia che la novella in esame è finalizzata a risolvere criticità operative emerse durante l’attuazione delle disposizioni sul funzionamento del collegio consultivo tecnico. In particolare:

- all’articolo 1, è stato chiarito che il CCT deve essere istituito anche in caso di concessioni. Inoltre, si prevede che nel caso in cui le parti non trovino un accordo, nel termine previsto, sulla nomina del presidente del CCT quest’ultimo possa essere designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. È, inoltre, previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un componente del collegio nei casi in cui partecipi al finanziamento della spesa. Viene, inoltre, chiarito che i limiti dei compensi definiti dallo stesso articolo riguardano l’intero

Collegio, nonché che la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi fissi indicati all'art. 6, comma 7-*bis* del D.L. 76 del 2020 e fissati, in ogni caso, i limiti massimi in relazione al numero dei componenti del collegio;

- all'articolo 2, vengono disciplinati i requisiti e le incompatibilità dei componenti del CCT, riproducendo il contenuto delle linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici (approvate con [decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022](#));

- all'articolo 3, in relazione alla costituzione e all'insediamento del collegio, sono riprodotti i contenuti delle linee guida con riguardo al Collegio costituito facoltativamente;

- all'articolo 4, con riguardo alle decisioni del Collegio consultivo tecnico si chiarisce che in nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza di quesiti di parte;

- all'articolo 5, si dispone oltre che alle decadenze anche in merito alle dimissioni e alla revoca;

- all'articolo 6, si dettano disposizioni in materia di accesso prevedendo che l'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai Collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei Collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c., mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti;

- all'articolo 7 sono state inserite ulteriori disposizioni sul CCT facoltativo previste dalle linee guida;

- all'articolo 8, viene disciplinata la segreteria tecnico amministrativa.

Articoli 57 e 85

(Modifiche all'art. 221 e all'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di Cabina di regia)

L'**articolo 57** sopprime, all'art. 221, comma 3, del Codice, il riferimento allo “sportello unico di supporto tecnico” (*help desk*) istituito presso la segreteria della Cabina di regia, in ragione dell'avvenuto decorso del termine di dodici mesi dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia (al quale la norma novellata limita l'operatività del predetto *help desk*).

L'**articolo 85** modifica l'art. 1, comma 1, dell'Allegato V.3 – Modalità di formazione della Cabina di regia, al fine di integrarne la composizione con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR.

L'**articolo 57** sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell'art. 221 del Codice, i quali disciplinano l'istituzione presso la segreteria della **Cabina di regia** e i compiti dello “**sportello unico di supporto tecnico**” (*help desk*).

L'art. 221 del Codice istituisce la Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rimettendone la disciplina della sua composizione e le modalità di funzionamento all'allegato V.3 (comma 1). La Cabina di regia è la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche (comma 2). Ai sensi del vigente comma 3, ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. In particolare, il secondo periodo e il terzo periodo del comma 3, che l'articolo in esame provvede a sopprimere, stabiliscono che per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia (ossia per i primi due semestri dal 1° luglio 2023), la Cabina di regia istituisce uno “sportello unico di supporto tecnico” (*help desk*) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni, e che l'*help desk* effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità.

Il quarto periodo del comma 3 dispone che entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attività dell'*help desk*, suggerendo se del caso interventi correttivi sul piano normativo e amministrativo e raccomandando le migliori pratiche organizzative e attuative.

La relazione illustrativa sottolinea che la soppressione del riferimento all'help desk è giustificata in ragione dell'avvenuto decorso del termine di dodici mesi dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia. Si segnala infine che, mentre il testo dell'articolo in esame sopprime soltanto il secondo e terzo periodo del comma 3, la relazione illustrativa menziona anche la soppressione del quarto periodo.

Infine, l'**articolo 85** modifica l'art. 1, comma 1, dell'[Allegato V.3 – Modalità di formazione della Cabina di regia](#), al fine di integrarne la composizione con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR.

Articolo 58

(Modifiche all'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di Autorità nazionale anticorruzione)

L'**articolo 58** modifica l'art. 222, commi 7 e 10, del Codice al fine di sopprimere la previsione secondo cui il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa ed eliminare il riferimento alle informazioni rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'art. 109 del Codice dal novero dei dati e delle informazioni che vanno annotati nel casellario informatico dei contratti pubblici, istituito dall'ANAC presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'**articolo 58** novella l'art. 222, commi 7 e 10, del Codice al fine di:

- sopprimere la previsione (contenuta nel secondo periodo del comma 7) secondo cui il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'art. 109 del Codice;

Il comma 7 dell'[art. 222 del Codice](#) stabilisce che l'ANAC collabora con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui all'[art. 5-ter del D.L. n. 1/2012](#) (che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità (adottato con Deliberazione 12 novembre 2012, n. 24075 e da ultimo modificato con [Deliberazione 28 luglio 2020 n. 28361](#)).

Il medesimo comma 7 del citato art. 222 del Codice dispone, inoltre, che (con previsione ora oggetto di soppressione da parte dell'articolo in esame) il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'art. 109.

Si ricorda che l'[art. 109 del Codice](#) (collocato nel Titolo V, dedicato alla selezione delle offerte, della Parte V) dispone l'istituzione presso l'ANAC, che ne cura la gestione, di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, e prevede che il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il

meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato e di buona fede e affidamento.

- **eliminare** (al comma 10) il **riferimento alle informazioni rilevanti** per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'art. 109 dal novero dei dati e delle informazioni che vanno annotati nel **casellario informatico dei contratti pubblici**, istituito dall'ANAC presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 59

(Modifiche all'art. 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

L'**articolo 59** novella l'art. 223, comma 2, lettera f), del Codice al fine di correggere un errato riferimento ai progetti di "fattibilità e definitivi" ivi contenuto, sostituendolo con "progetti di fattibilità tecnico ed economica".

L'articolo 59 novella l'art. 223, comma 2, lettera f), del Codice al fine di **correggere** (come sottolineato dalla relazione illustrativa) un **errato riferimento** ai progetti di "fattibilità e definitivi" ivi contenuto, sostituendolo con "**progetti di fattibilità tecnico ed economica**", tenuto conto che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, i livelli di progettazione sono solamente due e non più tre.

Si ricorda che il comma 1 dell'[art. 41 del nuovo Codice](#) prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

La novella in esame interviene sul comma 2, lettera f), dell'[art. 223](#), il quale dispone, nel testo vigente, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le altre funzioni, cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi (inciso su cui interviene la modifica in esame), anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'art. 39, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; e che per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

Articolo 60

(Modifiche all'art. 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni transitorie e di coordinamento)

L'**articolo 60** reca modifiche alle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 225 del Codice in materia di qualificazione dei soggetti per la direzione lavori e il supporto tecnico al RUP nel settore dei beni culturali, e sopprime inoltre una previsione procedimentale non più applicabile.

L'**articolo 60** novella l'[art. 225 del Codice](#) (recante disposizioni transitorie e di coordinamento) al fine di:

- aggiungere il nuovo comma 5-*bis*, a norma del quale, fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, **in via transitoria** ai soli fini di cui all'art. 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, **in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato** ai sensi della normativa vigente, **soggetti in possesso**, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, **di una esperienza almeno quinquennale** di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento;

L'[Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali](#) disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004. In particolare, il comma 2 dell'art. 19 di tale allegato prevede che la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'art. 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

La relazione illustrativa evidenzia al riguardo che “la ratio della disposizione in commento si rinviene nell'opportunità di consentire agli operatori economici aventi nel proprio organico personale privo del titolo di studio richiesto dalla legislazione vigente, di ottenere o rinnovare le certificazioni SOA, considerando quale requisito per il direttore tecnico anche la maturata esperienza professionale almeno quinquennale”.

- abrogare il comma 14, **sopprimendo** pertanto l'attuale **previsione procedimentale** in forza della quale qualora, entro novanta giorni dalla

data in cui il Codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2 (ossia entro novanta giorni dal 1° luglio 2023), siano emanati regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali sostitutivi di allegati al Codice, il cui contenuto sia identico a quello dell'allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

La relazione illustrativa specifica che tale abrogazione è conseguente al decorso del termine di 90 giorni indicato nella disposizione richiamata.

Articolo 61

(Inserimento dell'art. 225-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante ulteriori disposizioni transitorie)

L'**articolo 61** inserisce l'art. 225-*bis*, che reca ulteriori disposizioni transitorie in materia di: certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale; inapplicabilità dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di rilevanza europea già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali; applicabilità delle disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico anche ai collegi già costituiti; inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 193 sulla procedura di affidamento della finanza di progetto ai procedimenti di finanza di progetto in corso.

L'**articolo 61** inserisce nel Codice l'art. 225-*bis*, che reca **ulteriori disposizioni transitorie**.

Nel dettaglio, il nuovo art. 225-*bis* stabilisce che:

- il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale (sulle cui modifiche si rinvia alla scheda di lettura del presente dossier) è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (**comma 1**);

Il comma 1 dell'art. 26 del Codice stabilisce che i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'art. 22, comma 2 (che elenca le funzioni cui sono preordinati le piattaforme e i servizi digitali) sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. A norma del comma 2, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

La relazione illustrativa allo schema in esame segnala che il comma 1 introduce una disposizione di raccordo con le novelle apportate all'art. 26, prevedendo che il provvedimento menzionato dallo stesso all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime novelle.

- le disposizioni di cui all'art. 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni **non si applicano ai**

procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'art. 14 **già avviati** alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'allegato I.7 (**comma 2**);

L'[art. 43 del Codice](#) disciplina i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, prevedendo (al comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. L'[art. 14 del Codice](#) disciplina le soglie di rilevanza europea e i metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. L'[allegato I.7](#) disciplina i contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo. Il comma 5 dell'art. 2 di tale allegato prevede che in relazione a quanto stabilito all'art. 37 del Codice, la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice.

- le **disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico** di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, **si applicano**, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, **anche ai collegi già costituiti** ed operanti alla medesima data (**comma 3**);
- le disposizioni di cui all'art. 193 (sulla procedura di **affidamento della finanza di progetto**), la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, **non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso** alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato (**comma 4**).

La relazione illustrativa evidenzia che nel comma 4 è posta la disciplina transitoria relativa alla finanza di progetto e che, in particolare, si chiarisce che la previgente disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti avviati formalmente, su iniziativa privata ovvero su iniziativa pubblica, rispettivamente mediante presentazione di una proposta di fattibilità da parte di un operatore economico ovvero pubblicazione di un avviso di sollecitazione da parte dell'ente concedente.

Articolo 62
(Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)

L'**articolo 62** inserisce il nuovo art. 226-*bis*, recante disposizioni di semplificazione normativa volte a concentrare in un'unica disposizione le varie disposizioni di delegificazione previste per la quasi totalità degli allegati al Codice.

Il **comma 1** dell'articolo 62 inserisce il **nuovo art. 226-*bis*** recante **disposizioni di semplificazione normativa**.

La relazione illustrativa sottolinea che il nuovo art. 226-*bis* è finalizzato a cristallizzare in un'unica disposizione "l'innovativo meccanismo di delegificazione, suggerito dal Consiglio di Stato, che opera sulla quasi totalità degli allegati al codice, i quali hanno valenza legislativa in prima applicazione e regolamentare a regime" - e a "razionalizzarlo sotto il profilo esclusivamente formale di chiarezza delle fonti" affidando al nuovo articolo il compito di "reductio ad unum" delle varie disposizioni di "delegificazione" ora inserite "a pettine" nei vari articoli di riferimento dei rispettivi allegati.

Il comma 1 di tale nuovo art. 226-*bis* prevede che con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (ossia regolamenti di esecuzione, attuazione e organizzazione) possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

- a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;
- b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.

Il comma 2 del nuovo art. 226-*bis* stabilisce che con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (ossia regolamenti ministeriali) possono essere **abrogati e sostituiti** i seguenti allegati:

- a) I.01 – Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;
- b) I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;

d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;

e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;

o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;

p) II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

q) II.3 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per

le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

u) II.6-bis – Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;

cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;

dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;

ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;

nn) V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

oo) V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.

Il comma 3 del nuovo art. 226-*bis* prevede:

- al primo periodo, che l'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- al secondo periodo, che l'allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La relazione illustrativa segnala che il comma 3 detta la disciplina riferita a quegli allegati per i quali il Codice aveva rinviato, in fase attuativa di prima modifica, a meri decreti di natura non regolamentare.

Il comma 4 del nuovo art. 226-*bis*, in coerenza con la tecnica già adottata in sede di iniziale adozione del nuovo Codice, dispone un **meccanismo di abrogazione differita** degli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice.

L'ultimo periodo del comma 4 del nuovo art. 226-*bis* prescrive che i medesimi provvedimenti indichino nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.

Il **comma 2** dell'articolo 62 reca, infine, le abrogazioni necessarie, ai fini di coordinamento, in conseguenza della disposizione che introduce il nuovo art. 226-*bis* al Codice.

Articolo 64

(Modifiche all'allegato I.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di definizioni)

L'articolo 64 modifica l'allegato I.1, che disciplina le definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti previsti nel Codice.

L'**articolo 64** dello schema in esame modifica, a sua volta, l'[allegato I.1](#) del Codice, che reca le definizioni contenute nel medesimo Codice, individuando i soggetti a cui si applica il Codice (articolo 1), i contratti che il Codice disciplina (articolo 2) e le procedure e gli strumenti di cui possono avvalersi le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (articolo 3).

La relazione illustrativa specifica che le modifiche apportate all'Allegato in esame costituiscono coordinamenti interni con le novelle apportate dal presente decreto.

Articolo 65

(Modifiche all'allegato I.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di responsabile unico del progetto)

L'**articolo 65** modifica l'allegato I.2, che disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni.

L'**articolo 65** modifica l'[allegato I.2](#) del Codice, che disciplina i requisiti e i compiti del **responsabile unico del progetto (RUP)**, per l'affidamento di appalti e concessioni.

Come specificato dalla relazione illustrativa, l'intervento più rilevante, nell'ottica di consentire uno svolgimento coordinato e continuativo delle attività relative alla digitalizzazione delle attività funzionali agli affidamenti, prevede che il RUP e gli eventuali responsabili di fase possano avvalersi del personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore, per lo svolgimento di attività operative nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

Si prevede inoltre che il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore.

Si ricorda che l'art. 8, lett. u) dell'allegato I.2 prevede il rilascio da parte del RUP all'impresa affidataria della copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e del certificato di esecuzione dei lavori.

Articolo 72

(Modifiche all'allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sul Consiglio superiore dei lavori pubblici)

L'**articolo 72** modifica l'allegato I.11, che detta disposizioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'**articolo 72** dello schema in esame modifica l'[allegato I.11](#) del Codice, che disciplina l'organizzazione, le competenze, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori **attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici**.

Come sottolinea la relazione illustrativa, la novella proposta prevede che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia scelto tra i dirigenti tecnici di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (la stessa disposizione è stata prevista anche per i quattro Presidenti di Sezione), nell'ottica di garantire che le figure apicali del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano in possesso di un elevato profilo tecnico e di una consolidata esperienza, anche sotto l'aspetto amministrativo, nel campo delle grandi infrastrutture e delle opere pubbliche.

Articolo 74

(Modifiche all'allegato I.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 74** modifica l'Allegato I.14, che definisce i criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.

L'**articolo 74** modifica l'[allegato I.14](#) del Codice, che definisce i **criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali**, i quali sono redatti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, l'Allegato I.14 contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l'omogeneità dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni.

La novella in esame, in particolare, modifica la disciplina vigente riguardante la costituzione di un tavolo di coordinamento istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, per assicurare un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario. Nel dettaglio, si apportano modifiche finalizzate a precisare che il tavolo di confronto deve avere una natura tecnica, e non di mero coordinamento, e che deve essere presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Viene poi introdotta un'ulteriore competenza da assegnare al tavolo tecnico, per la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.

Si specifica inoltre che, nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Articolo 75

(Modifiche all'Allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 75** modifica l'**Allegato II.2** “*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte*” del [decreto legislativo n. 36 del 2023](#) stabilendo che gli sconti pari o superiori alla soglia stabilita dal cosiddetto Metodo A comportano automaticamente l'esclusione dalla gara. La modifica normativa è volta ad accogliere l'orientamento della giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sentenza n.5780 del 1° Luglio 2024) anche riprendendo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del previgente Codice ([decreto legislativo n. 50 del 2016](#)).

A tale riguardo è utile ricordare come l'**Allegato II.2** del decreto legislativo n. 36 del 2023 stabilisce che le stazioni appaltanti scelgano uno dei metodi dallo stesso riportati (metodo A, metodo B o metodo C) per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso nei contratti di appalto di lavori o di servizi.

Nello specifico il **Metodo A** del medesimo allegato presentava una discrasia in quanto i **punti 1) e 2)** si riferiscono alle “*offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata*” e ne prevedono l'esclusione dalla gara; il **punto 3)**, invece, nel disciplinare l'esclusione dalla gara, si riferisce esclusivamente agli “*sconti superiori alla soglia di anomalia*” omettendo il richiamo alle offerte/sconti “*pari alla soglia di anomalia*”, in tal modo generando il dubbio che queste siano dunque ammissibili.

Su tale lacuna normativa è intervenuto il **Consiglio di Stato** che - nella **sentenza n. 5780 del 1° luglio 2024**, richiamando quanto previsto dall'**articolo 97, comma 8** del previgente Codice (decreto legislativo n. 50 del 2016) - ha sancito che nel caso in cui la stazione appaltante, per il calcolo della soglia di anomalia, applichi il Metodo A dell'Allegato II.2 al nuovo Codice (decreto legislativo n. 36 del 2023), devono essere comunque escluse anche le offerte che presentano un ribasso *pari* a detta soglia, sciogliendo dunque la **problematica dell'omesso richiamo al punto 3)** da considerarsi, per utilizzare le parole della sentenza, una “*mera svista del legislatore*”.

Pertanto la novella in esame modifica l'Allegato II.2 prevedendo che al primo paragrafo "**METODO A**" punto 3), le parole "*sconti superiori*" siano sostituite dalle seguenti: "*sconti pari o superiori*".

In conclusione, sulla base della modifica sopra descritta, dovranno essere automaticamente escluse tanto le offerte *superiori* alla soglia di anomalia, quanto quelle *pari* alla soglia di anomalia.

Articolo 80
(Modifiche all'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 80** modifica l'**articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10** "Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali" al Codice in materia di modalità di acquisizione del **documento unico di regolarità contributiva (DURC)** da parte delle stazioni appaltanti, prevedendone l'acquisizione tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'**Allegato II.10** al Codice individua le violazioni gravi agli obblighi in materia di imposte e tasse e agli obblighi previdenziali rilevanti ai fini dell'applicazione delle clausole di esclusione automatica e non automatica di cui agli [articoli 94 e 95 del Codice](#).

Questa modifica, invero, si coordina con quelle in **tema di digitalizzazione e di interoperabilità tra le banche dati**.

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 80 del D.Lgs. 192/2023 all'Allegato II.10
Art. 1	Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio	1. <i>Identico.</i>

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 80 del D.Lgs. 192/2023 all'Allegato II.10
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.	
2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.	2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
(...)	(...)

Articoli 81 e 83
(Modifiche all'Allegato II.12 e modifiche all'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 81** modifica l'**Allegato II.12** “*Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*” del Codice che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori nonché i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

L'**articolo 83**, invece, modifica l'**Allegato II.18** “*Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali*” del decreto legislativo n. 36 del 2023 che disciplina la qualificazione dei soggetti, la progettazione e il collaudo nel settore dei beni culturali. Le modifiche apportate rappresentano dei coordinamenti formali necessari al fine di superare alcuni refusi presenti nelle disposizioni vigenti.

I principali contenuti della novella sono:

- **Lettera a)** interviene sull'**articolo 11, comma 5, dell'Allegato II.12** che consente alle imprese di ottenere una dilazione dalla SOA se il debito è garantito da “RID” (sistema di addebito automatico sul conto corrente), ora superato dal nuovo sistema denominato “SEPA” (che è il sistema europeo per i pagamenti);
- **Lettera b)** modifica l'**articolo 16, comma 10, dell'Allegato II.12** chiarendo che il soggetto che richiede la certificazione, deve presentare alla SOA anche una perizia giurata (redatta da un soggetto nominato dal Tribunale), sia in caso di fusione, sia in caso di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda;
- **Lettera c)** modifica l'**articolo 17, comma 5, dell'Allegato II.12** precisando che tra i requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale, sono comprese le referenze bancarie e il patrimonio netto;
- **Lettera d)** modifica l'**articolo 18, comma 15, dell'Allegato II.12** per aggiornare la disposizione alla nuova normativa, dal momento che i modelli riepilogativi annuali per l'attestazione dei versamenti effettuati agli Enti Previdenziali non sono più adottati;
- **Lettera e)** modifica l'**articolo 23, comma 1, lettera b), numero 2) dell'Allegato II.12** al fine di prevedere che l'impresa affidataria possa utilizzare i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando per l'intero importo, al solo fine di determinare la

cifra di affari complessiva, ma non per qualificarsi nelle singole categorie scorporabili;

- **Lettera f)** modifica l'**articolo 24, comma 5, lettera a) dell'Allegato II.12** nella parte in cui prevede che le dichiarazioni del committente devono essere corredate anche da una "copia autentica del progetto approvato"; invero il riferimento alla "copia autentica", intesa come documento di tipo cartaceo, risulta ormai superato e, soprattutto, in contrasto con le disposizioni sulla digitalizzazione;
- **Lettera g)** inserisce un **nuovo comma 2-bis all'articolo 25, dell'Allegato II.12** volto a prevedere che i soggetti che ricoprivano l'incarico di Direttore Tecnico alla data del 1° luglio 2023, con attestato in corso di validità, possono continuare a svolgere dette funzioni al fine di preservare la continuità amministrativa e il reperimento di personale qualificato, necessario per l'ottenimento e/o il rinnovo delle certificazioni SOA;
- **Lettera h)** inserisce un **nuovo comma 1-bis all'articolo 40 dell'Allegato II.12** per prevedere disposizioni specifiche e puntuali nei servizi di ingegneria e architettura e negli altri servizi tecnici, in particolare riguardo alla dimostrazione dei requisiti economici e dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale.

Per quanto attiene, infine, all'articolo 83, la novella modifica, per assicurare dei coordinamenti formali, gli **articoli 4, comma 2 e 18, comma 1, lettera c) dell'Allegato II.18**.

Articolo 82

(Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 82** modifica l'**Allegato II.14** “*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività. della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*” del decreto legislativo n. 36 del 2023 che è dedicato alla fase di esecuzione del contratto e si suddivide in **due Capi**: uno relativo all'esecuzione dei contratti di lavori ed uno relativo alla disciplina dei contratti di servizi e forniture. Nello specifico il **Capo I si articola in 3 sezioni** dedicate rispettivamente: alla direzione dei lavori, all'esecuzione in senso stretto ed al collaudo.

La novella in esame al **comma 1**:

- **Alle lettere a), b), c)** modifica la **Sezione II** afferente all'esecuzione in senso stretto dei contratti di lavori, per allineare le disposizioni alle novelle in tema di digitalizzazione, chiarendo le modalità di utilizzo dei sistemi digitali.
Inoltre la **lettera c)** semplifica la contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro consentendo la tenuta di una contabilità semplificata.
- **La lettera d)** modifica l'**articolo 29 dell'Allegato II.14 al Codice** in materia di compensi dei collaudatori. Questa modifica si è resa necessaria a causa della indeterminatezza derivante dallo stratificarsi di norme succedutesi nel tempo.
- **La lettera e)** inserisce il **nuovo articolo 29-bis all'Allegato II.14 al Codice** che stabilisce come calcolare i compensi della segreteria eventualmente costituita ai fini del collaudo.
- **La lettera f)** modifica l'**articolo 32 dell'Allegato II.14 al Codice** valorizzando l'importanza dei contratti di servizi e forniture introducendo una soglia di valore superiore a 500.000,00 euro.

Articoli 86 e 87
(Disposizioni finali)

L'**articolo 86** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 87** disciplina l'entrata in vigore.

L'**articolo 86** reca la **clausola di invarianza finanziaria**. Nel dettaglio tale articolo dispone che:

- dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 87** dispone che il presente decreto **entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale.